CITTA' DI VENEZIA

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTÀ SOSTENIBILE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE DELL'ISOLA DEL LIDO IN VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI – VPRG PER L'ISOLA DEL LIDO, AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. 33/2002. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE.

ALLEGATO 1

Controdeduzioni alle Osservazioni

1. RELAZIONE INTRODUTTIVA

Con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 20 luglio 2017 sono state approvate alcune modifiche al Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 7 maggio 2007 e successivamente confermato con modifiche con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 3 febbraio 2010.
La delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 20 luglio 2017 e i relativi allegati sono stati depositati a disposizione del pubblico dal 10 agosto al 9 ottobre 2017, data di scadenza per la presentazione delle osservazioni.
Entro i termini stabiliti dall'avviso di pubblicazione e fino alla data di stesura del presente documento, sono pervenute le seguenti 18 osservazioni di cui una, la numero 14, inviata oltre i termini.

1. PG/2017/393099 dell'8/08/2017 - Capitaneria di Porto di Venezia;
2. PG/2017/449508 del 22/09/2017 - Comitato Ambientalista Altro Lido;
3. PG/2017/469155 del 3/10/2017 - Lido Sviluppo Srl;
4. PG/2017/477686 del 6/10/2017 - Mozzatto Gardazzo Fabio;
5. PG/2017/464756 del 29/09/2017 - Direzione Patrimonio - arch. Luca Barison;
6. Delibera 23 del 4/10/2017 - Municipalità Lido-Pellestrina;
7. PG/2017/478487 del 6/10/2017 - Ceolin Roberto – Takapub Sas;
8. PG/2017/480696 del 9/10/2017 - Comunità di Venezia SCS - Dott. Paolo Stocco;
9. PG/2017/483789 del 10/10/2017 - Venezia Spiagge Spa - arch. Gianpaolo Zanatta;
10. PG/2017/484261 del 10/10/2017 - Hotel Lido Uno Srl - Emilio Campanile;
11. PG/2017/484804 del 10/10/2017 - Consorzio Balneari Lido di Venezia;
12. PG/2017/474947 del 5/10/2017 - Mozzatto Gardazzo Fabio (copia dell'osservazione n. 4);
13. PG/2017/489756 del 12/10/2017 - Cdp Investimenti sgr;
14. PG/2017/491907 del 12/10/2017 - WWF Venezia - Valeria Ercolin;
15. PG/2017/478216 del 6/10/2017 - Consorzio Balneari Lido di Venezia (copia dell'osservazione n. 11);
16. PG/2017/478246 del 6/10/2017 - Venezia Spiagge Spa (copia dell'osservazione n. 9);
17. PG/2017/480677 del 9/10/2017 - Comitato Ambientalista Altro Lido;
18. PG/2017/481203 del 9/10/2017 - LIPU.

Le osservazioni sono depositate presso l'Ufficio Procedure Urbanistiche della Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile.

Di seguito provvediamo a controdedurre a tutte le osservazioni pervenute, entro e fuori termine, fino alla data di protocollo della proposta di delibera di controdeduzioni e approvazione.

2. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

Osservazione n. 1 Capitaneria di Porto di Venezia - PG/2017/393099

Sintesi

Si ribadisce quanto riportato nella Conferenza dei Servizi del 28 ottobre 2010. In tale sede la Capitaneria, pur non riscontrando motivi ostativi all'approvazione del Piano, faceva proprio il parere della Soprintendenza con cui si invitava a valutare la possibilità di ripristinare la previsione relativa alla riconnessione dunale in zona Alberoni. Si evidenzia, inoltre, che le opere entro 30 metri dal confine demaniale marittimo soggiaciono alle disposizioni dell'art. 55 del Codice della Navigazione e che gli interventi direttamente realizzati dal Comune di Venezia dovranno essere preceduti dalla consegna delle aree ai sensi dell'art. 34 del medesimo codice.

Controdeduzione

Con la delibera n. 35 del 3 febbraio 2010 di controdeduzioni e conferma con modifiche del Piano, il Consiglio Comunale ha stabilito di stralciare la previsione di riconnessione dunale per il tratto di arenile in corrispondenza dello stabilimento "Bagni Alberoni", contenuta nel piano adottato nel 2007.
La previsione della realizzazione di una fascia di dune in corrispondenza della zona di soggiorno all'ombra dello stabilimento, che avrebbe sostanzialmente separato le zone destinate a servizi di spiaggia e soggiorno all'ombra dalla fascia di libero transito e dalla battigia, appariva fortemente penalizzante per l'attività dell'unico stabilimento balneare esistente in zona Alberoni, intensamente frequentato dalla cittadinanza per le sue qualità ambientali e le sue caratteristiche consolidate e storicamente documentate.
Nell'ambito della Conferenza di Servizi finalizzata alla definizione delle intese con gli organi decentrati dello Stato, tenutasi in seduta istruttoria il 24 settembre 2010 e in seduta decisoria il 28 ottobre 2010, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e laguna, il Magistrato alle Acque e la Capitaneria di Porto hanno espresso parere favorevole all'approvazione del piano, auspicando tuttavia la reintroduzione della riconnessione dunale in località Bagni Alberoni.

Il 17 maggio dello stesso anno 2010, il Magistrato alle Acque, il Comune di Venezia, la Municipalità del Lido Pellestrina e il Comitato Oasi WWF Dune degli Alberoni hanno sottoscritto un protocollo operativo per la definizione del progetto di miglioramento, ripristino e recupero dell'area SIC e ZPS degli Alberoni al Lido di Venezia, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 364 del 25 marzo 2010.
Il protocollo prevede la protezione e il ripristino degli habitat dunali e gli interventi atti a favorire lo sviluppo di un turismo qualificato. Prevede inoltre la realizzazione di una rete di percorsi naturalistici, nonché la realizzazione di strutture funzionali alla gestione e fruizione dell'area stessa, anche mediante il recupero e restauro delle emergenze storiche monumentali esistenti.

Considerato che l'introduzione della riconnessione dunale all'interno dello stabilimento Bagni Alberoni, nei modi previsti in sede di adozione del Piano (2007), è già stata oggetto di una valutazione negativa da parte del Consiglio Comunale (delibera del CC 35/2010) e che il tema degli habitat dunali in zona Alberoni eccede l'ambito di competenza del Piano degli Arenili, con la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 20

luglio 2017, qui all'esame, si è ritenuto di confermare quanto precedentemente stabilito dal Consiglio Comunale (stralcio della previsione di riconnessione dunale), demandando tuttavia le scelte in merito all'assetto del sistema dunale degli Alberoni a strumenti più pertinenti e idonei ad eseguire una valutazione complessiva della questione, con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, compresi quelli preposti alla tutela paesaggistica e ambientale.
A tal fine, è stato introdotto nelle Norme Tecniche di Attuazione il seguente articolo:
"Art. 40 Dune degli Alberoni.
40.1 Il sistema dunale in zona Alberoni sarà oggetto di specifici progetti di riqualificazione e valorizzazione in sede di stesura dei Piani Ambientali previsti dalla VPRG per l'Isola del Lido e dei piani di gestione delle zone SIC/ZPS, nonché nell'ambito del "Protocollo Operativo per la definizione del progetto di miglioramento, ripristino e recupero dell'area SIC-ZPS degli Alberoni" del 17 maggio 2010, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 364 del 25 marzo 2010. Tali progetti saranno assoggettati a Valutazione di incidenza ambientale e non costituiranno variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido."

Si sottolinea che lo stesso Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche (ex Magistrato alle Acque) ha allo studio ipotesi di intervento sul sistema dunale degli Alberoni, che prevedono anche la realizzazione di strutture a servizio dei visitatori, nell'ambito delle opere compensative del MoSE.
Pertanto si ritiene che quanto emerso dalla Conferenza di Servizi 2010 abbia trovato adeguata risposta nelle modifiche al Piano successivamente introdotte e qui sopra richiamate.

Per quanto concerne gli obblighi di legge riguardanti le opere da eseguire entro i 30 metri dalla battigia, non si rileva alcun elemento di contrasto nelle previsioni del Piano in esame.

PARERE
Parzialmente favorevole, senza modifiche alla documentazione, poiché rispetto a quanto evidenziato dalla Capitaneria di Porto nella Conferenza di Servizi del 28 ottobre 2010, con la delibera di CC n. 29 del 20 luglio 2017 è stato introdotto nelle NTA l'articolo 40 riportato nella controdeduzione.

Osservazione n. 2 Comitato Ambientalista Altro Lido - PG/2017/449508

Sintesi

Si chiede di rivedere le previsioni del piano in corrispondenza di Strada Nuova dei Bagni in località Alberoni, inserendo la ricongiunzione dunale, oggi assente, ai fini della "riconformazione naturalistica, per gli aspetti geomorfologici, faunistici e floristici" e per la sicurezza idraulica in caso di alte maree straordinarie, anche in vista dell'entrata in funzione del MoSE.

Controdeduzione

Si veda la controdeduzione all'osservazione n. 1.
Per quanto riguarda il tema della sicurezza idraulica, si sottolinea che le ipotesi di reintroduzione della riconnessione dunale formulate nella Conferenza di Servizi del 28 ottobre 2010, erano motivate unicamente da considerazioni legate alla tutela paesaggistica e ambientale, senza alcun riferimento ad aspetti idraulici o al rischio di mareggiate.
Gli stessi piani di protezione civile comunali e provinciali non individuano la zona degli Alberoni come ambito a rischio, anche in considerazione della grande profondità dell'arenile e delle quote rilevate dei terreni.
Si ritiene, in ogni caso, che gli aspetti idraulici e le dinamiche derivanti dalla futura entrata in funzione del MoSE, debbano essere adeguatamente valutati nell'ambito dei piani e progetti richiamati nella controdeduzione all'osservazione n. 1 e, in particolare, delle opere compensative del MoSE.

Parere

Non favorevole.

Osservazione n. 3 Lido Sviluppo Srl - PG/2017/469155

SINTESI

1. con riferimento alla tavola B2/8, si chiede di chiarire a quale immobile faccia riferimento lo spazio concessionabile 20c e, qualora fosse riferito ad immobili di proprietà della ditta scrivente, si chiede di stralciare lo spazio dal perimetro di Piano;
2. con riferimento sempre alla tavola B2/8, si chiede di stralciare dal perimetro di piano le aree di proprietà della ditta corrispondenti ai mappali 67 e 400;
3. si chiede di ridefinire il perimetro delle "aree interessate da Varianti al P.R.G. con procedura commissariale", al fine di farlo ricadere esclusivamente sulle porzioni di area di proprietà demaniale;
4. si chiede di specificare che la localizzazione dei percorsi di accesso e collegamento alla battigia riportati nelle tavole di progetto B2 è indicativa;
5. infine si chiede di eliminare dalla tabella 2 dell'art. 23.6 della N.T.A. i riferimenti alla denominazione degli stabilimenti balneari al fine di limitare le possibili incomprensioni in fase di attuazione del Piano.

CONTRODEDUZIONE

1 e 2. l'allegato S1 alla legge regionale 33/2002, alla lettera a, punto 1, prescrive che i piani particolareggiati degli arenili devono "indicare almeno la presunta linea del confine demaniale che individua l'ambito minimo del piano stesso". L'area è ricompresa in un ambito della VPRG per l'Isola del Lido denominato "arenili e murazzi". Il piano particolareggiato disciplina l'ambito "arenili e murazzi" a prescindere dal fatto che la proprietà delle aree sia demaniale o privata. Il codice 20c si riferisce ad un chiosco esistente come specificato nell'allegato A2, che lo individua come "chiosco libero". Per coerenza con tale presupposto, si ritiene opportuno includere nel perimetro del Piano Particolareggiato anche le parti dei mappali 67, 400, 435 e 469, di proprietà privata, precedentemente escluse ma disciplinate dal Piano stesso, in quanto ricadenti nella zona "arenili e murazzi" della VPRG per l'isola del Lido e funzionali all'attività balneare, inoltre si propone di eliminare lo spazio 20c poiché si stratta di area privata (si veda il successivo paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA");

3. si tratta di una questione di natura unicamente grafica, poiché nel disegno è stato necessario evitare la sovrapposizione di linee per garantire la chiarezza della lettura. Tuttavia per coerenza con l'andamento del perimetro, come rappresentato nelle parti limitrofe del disegno, si propone di spostare il perimetro tratteggiato sull'area demaniale (si veda il successivo paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA");
4. alcune delle grafie del Piano, anche in considerazione delle evoluzioni morfologiche a cui è soggetto l'arenile, sono indicative. Si ritiene opportuno che tale aspetto sia specificato nelle norme integrando l'art. 18 come specificato al successivo punto "PROPOSTA DI MODIFICA";
5. essendo la denominazione dei concessionari degli spazi destinata a cambiare nel tempo, si ritiene pertinente la proposta di sopprimere il dato dalle NTA come specificato al successivo punto "PROPOSTA DI MODIFICA".

PARERE
Parzialmente favorevole.

PROPOSTA DI MODIFICA
Allegato - B2, Norme tecniche di attuazione
I) Al comma 3 dell'art. 18 (Accessi all'arenile) sostituire "*ortogonale alla linea di costa*" con "*diretto*" e, alla fine del comma, aggiungere "*I tracciati riportati in cartografia sono indicativi*".

II) All'art. 23 (Capanne e capannini a noleggio) eliminare dalle tabelle la denominazione degli spazi:

Testo attuale:
[...]
Tabella 1- Superficie coperta delle capanne esistenti

n.spazio	denominazione	superficie coperta totale (mq)
2	Taka pub	292
4	Paradiso ex mutilati	539
8	Venezia spiagge – zona B	3498
10	Venezia spiagge – zona A	5597
13	Des Bains	3155
14	Capli	1625
15	Quattro Fontane	3038
16-17	Excelsior	3578
20	Miramare	1592
21	Sorriso	459
22	Kujaba	101
23	Eurotel	63
39	Bagno Alberoni	438

[...]
Tabella 2- Superficie coperta delle capanne per i nuovi impianti

n.spazio	Denominazione	Superficie coperta totale (mq)
3	Polizia di Stato	470
5	Marina Militare	2430
6	Esercito	1530
18	Mediterraneo Sviluppo	300
19	Ex Caribe	60

Proposta di modifica:
[...]
Tabella 1- Superficie coperta delle capanne esistenti

n.spazio	superficie coperta totale (mq)
2	292
4	539
8	3498
10	5597
13	3155
14	1625
15	3038
16-17	3578
20	1592
21	459
22	101
23	63
39	438

[...]
Tabella 2- Superficie coperta delle capanne per i nuovi impianti

n.spazio	Superficie coperta totale (mq)
3	470
5	2430
6	1530
18	300
19	60

III) Inoltre, eliminare la denominazione dei concessionari agli articoli 27 (Percorsi e pavimentazioni), comma 2, e 36 (Norme transitorie), comma 4.

Testo attuale:
"27.2 Le pavimentazioni fisse sono consentite esclusivamente nella fascia dei servizi, in quelle zone ove non sono presenti capanne di soggiorno, nelle aree già urbanizzate, e cioè dallo stabilimento Taka pub all'Eurotel (dallo spazio n. 2 al n. 23). Sono comunque da escludersi nelle aree SIC/ZPS.";

"36.4 Per lo spazio n. 39, Bagno Alberoni, e per l'area antistante di libero transito fino alla redazione del Piano Ambientale è consentita la predisposizione di interventi di contenimento dell'azione eolica, con strutture a graticcio o simili, facilmente rimovibili, nonché la temporanea rimozione meccanica della sabbia qualora sensibilmente ostativa all'esercizio delle attività balneari. Le strutture e gli interventi realizzati a tal

fine dovranno essere rimossi qualora ritenuti incongrui e incompatibili con le disposizioni del Piano Ambientale e/o di gestione dell'Area SIC/ZPS una volta predisposti e in fase di attuazione."

Proposta di modifica:
"27.2 Le pavimentazioni fisse sono consentite esclusivamente nella fascia dei servizi, in quelle zone ove non sono presenti capanne di soggiorno, nelle aree già urbanizzate, e cioè dallo spazio n. 2 al n. 23. Sono comunque da escludersi nelle aree SIC/ZPS."

"*36.4 Per lo spazio n. 39 e per l'area antistante di libero transito fino alla redazione del Piano Ambientale è consentita la predisposizione di interventi di contenimento dell'azione eolica, con strutture a graticcio o simili, facilmente rimovibili, nonché la temporanea rimozione meccanica della sabbia qualora sensibilmente ostativa all'esercizio delle attività balneari. Le strutture e gli interventi realizzati a tal fine dovranno essere rimossi qualora ritenuti incongrui e incompatibili con le disposizioni del Piano Ambientale e/o di gestione dell'Area SIC/ZPS una volta predisposti e in fase di attuazione."*

Tavola B2 "Progetto dell'organizzazione dell'arenile"
IV) Si propone di modificare la tavola B2/8 come da estratto cartografico allegato.
Le modifiche riguardano:

- adeguamento del perimetro del Piano con l'inclusione dell'area di proprietà privata funzionale alla gestione dello stabilimento;
- rettifica del "Perimetro aree interessate da progetti approvati in variante al PRG con procedura commissariale", che viene riportato in area demaniale;
- eliminazione dello spazio 20c.

Estratto Tavola B2/8 - Stato attuale

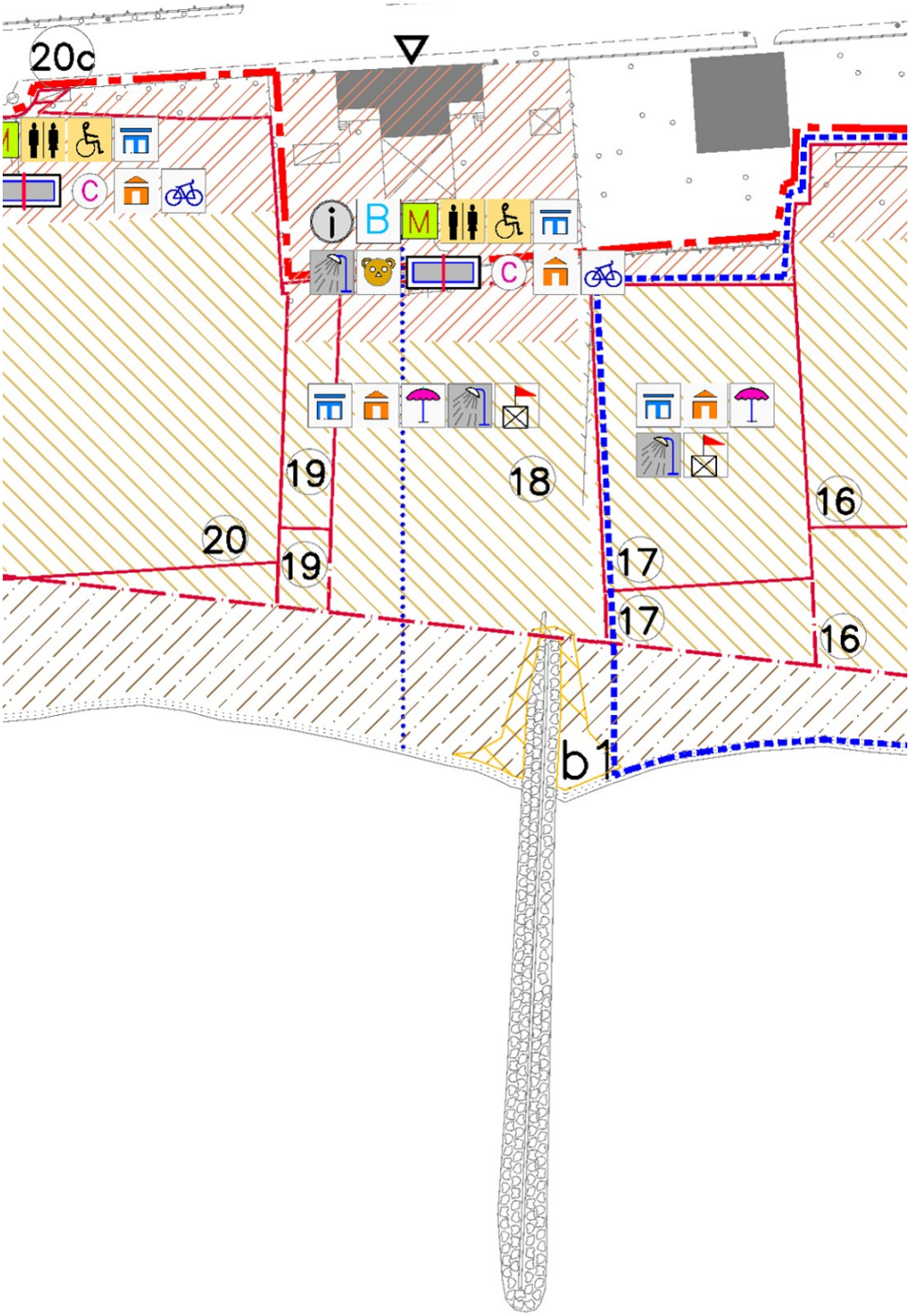

Estratto Tavola B2/8 - Proposta di modifica

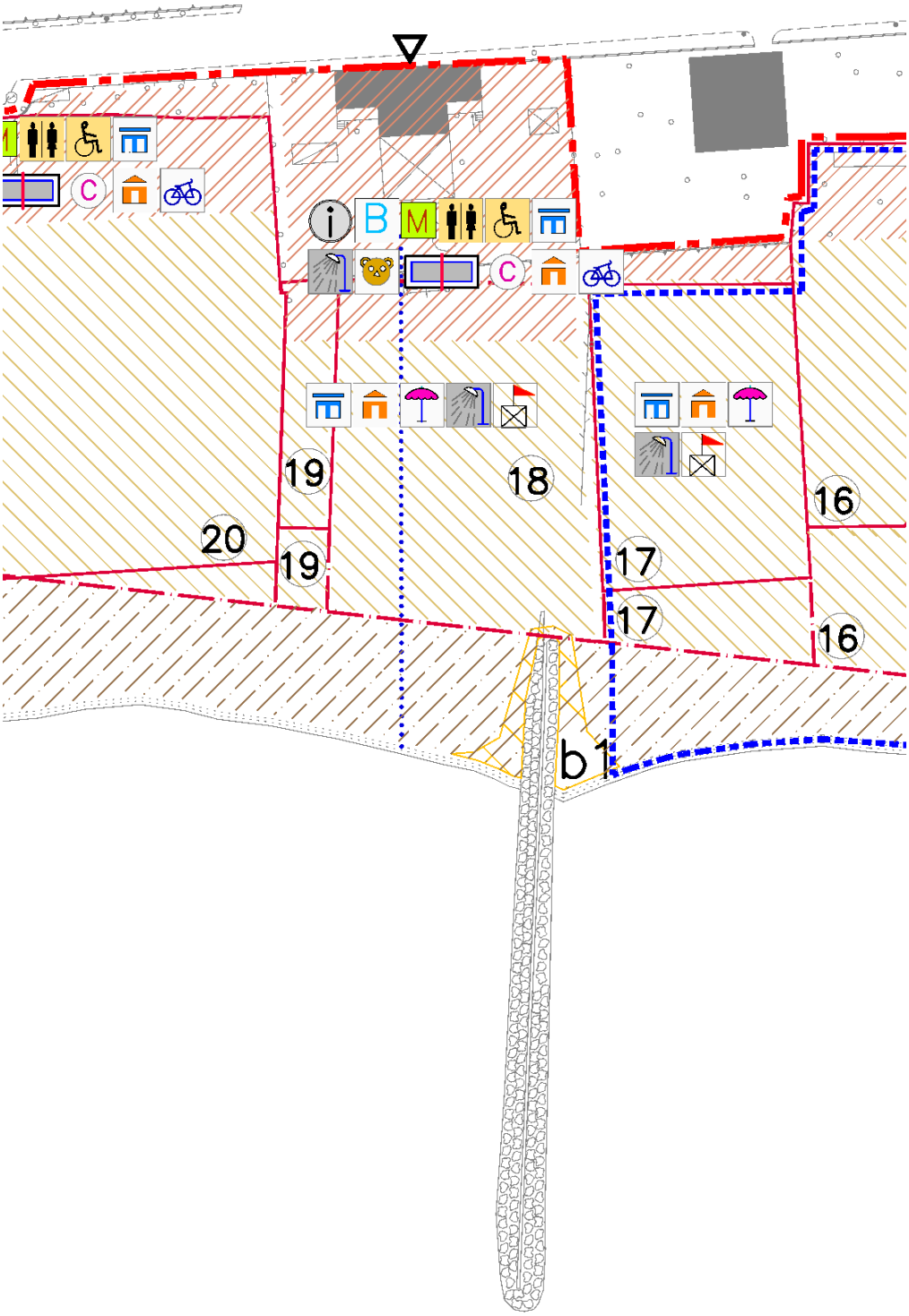

Osservazione n. 4 Mozzatto Gardazzo Fabio - PG/2017/477686

SINTESI

1. si chiede di modificare il Piano inserendo una prescrizione che permetta il libero utilizzo di una fascia di spiaggia di profondità variabile tra i 5 metri e i 3 metri lungo tutto il litorale, nella quale consentire la libera sosta anche con attrezzature di modeste dimensioni;
2. si chiede di garantire l'accesso libero alla spiaggia per tutto il periodo dell'anno per l'intera giornata ogni 200 metri. Viene specificato che questi ingressi dovranno essere privi di barriere architettoniche, che siano sempre ben visibili e ben segnalati;
3. infine, si chiede che la spiaggia del Blue Moon venga destinata a spiaggia libera, anche lasciando la possibilità di noleggiare attrezzature da spiaggia che dovranno però essere poste sull'arenile direttamente dai bagnanti. La spiaggia libera del Blue Moon dovrà inoltre essere dotata di bagni pubblici gratuiti.

CONTRODEDUZIONE

1. il Piano Particolareggiato si articola in tre fasce funzionali. Nell'area a) – Arenile di libero transito, posta tra la battigia e il limite delle concessioni, non è consentito il posizionamento e l'installazione di nessuna attrezzatura che possa limitare o impedire il transito delle persone;
2. per quanto riguarda l'accesso ogni 200 metri, la Giunta Regionale ha concesso un'apposita deroga (DGRV n. 970 del 5 giugno 2012) in considerazione dell'assetto storico delle concessioni balneari del Lido. Tuttavia, l'art. 18 delle NTA del Piano Particolareggiato prevede che ogni stabilimento balneare "deve garantire, per le 24 ore durante tutto l'anno, il libero accesso alla battigia (fascia a)". Si ritiene comunque utile recepire il suggerimento relativo alla visibilità degli ingressi integrando l'art. 18 come specificato al successivo punto "PROPOSTA DI MODIFICA";
3. le previsioni del Piano Particolareggiato sono quelle di rendere la spiaggia del Blue Moon, al fine di riqualificarne le strutture, concessionabile come altre porzioni dell'arenile. Per garantire un equivalente servizio alla cittadinanza è stata però individuata una nuova spiaggia libera in corrispondenza della porzione nord dello stabilimento Venezia Spiagge – zona A. La nuova spiaggia libera sarà dotata di servizi minimi come bagni e docce.

PARERE

Parzialmente favorevole, in riferimento al punto 2.

PROPOSTA DI MODIFICA

Allegato - B2, Norme tecniche di attuazione

Alla fine dell'art. 18 (Accessi all'arenile), comma 1, aggiungere la frase "*Gli accessi dovranno essere segnalati e ben visibili.*".

Osservazione n. 5 Direzione Patrimonio – arch. Luca Barison - PG/2017/464756

SINTESI

1. si chiede di eliminare, all'art. 9.1 delle NTA, la previsione di adeguare entro tre mesi dall'entrata in vigore del Piano le concessioni demaniali marittime in essere, in quanto la redazione di atti integrativi è attività onerosa per l'Amministrazione Comunale e non necessaria;
2. si ritiene la prescrizione di cui all'art. 19.5 relativa ai corridoi di lancio ambigua, in quanto, comportando un divieto di balneazione, risulta implicito che debbano essere previsti lungo il litorale balneabile;
3. si chiede di modificare nella tabella 2 dell'art. 23.6 il riferimento alla società Mediterraneo Sviluppo s.r.l., in quanto solamente autorizzata all'occupazione dell'area ma non concessionaria dello spazio;
4. infine si evidenzia che, nella tavola B2/3, il perimetro delle aree interessate da progetti approvati in variante alla VPRG con procedura commissariale non corrisponde al perimetro del progetto a suo tempo approvato.

CONTRODEDUZIONE

1. l'adeguamento delle concessioni alle previsioni del Piano Particolareggiato appare imprescindibile. È evidente che laddove la concessione preveda già tale obbligo non sarà necessario alcun atto integrativo;
2. si ritiene di accogliere l'osservazione e si propone la modifica dell'art. 19 come specificato al successivo punto "PROPOSTA DI MODIFICA";
3. si veda la controdeduzione all'osservazione 3, al punto 5, e la relativa "PROPOSTA DI MODIFICA";
4. le tavole B2/3-4 evidenziano solamente la porzione del progetto commissariale compresa all'interno del perimetro del Piano Particolareggiato. L'art. 39.1 delle NTA "*Aree interessate da progetti approvati in Variante al PRG con procedura commissariale*" stabilisce che "*In questi ambiti, oltre agli interventi consentiti dal Piano, sono ammessi tutti gli interventi, ricadenti in tutto o in parte in ambito demaniale, previsti dai progetti definitivi approvati dalla Conferenza di Servizi indetta nell'ambito della procedura commissariale istituita con O.P.C.M. 3746 del 12/2/2009.* [...]" Per maggior chiarezza, si ritiene utile accogliere la proposta riportando il perimetro esatto del progetto approvato dalla Conferenza di Servizi del 22 luglio 2011, e adeguando, di conseguenza, il perimetro del Piano Particolareggiato. Si ritiene inoltre di eliminare l'indicazione relativa alle concessioni 9a e 9b, superate dall'approvazione del citato progetto definitivo. Si veda il successivo paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA".

PARERE

Parzialmente favorevole

PROPOSTA DI MODIFICA

Allegato - B2, Norme tecniche di attuazione

I) All'art. 19, punto 5 "Noleggio natanti e aree per gli sport nautici", sostituire il periodo:

"*I corridoi di lancio non dovranno mai essere realizzati di fronte alla zona di balneazione e dovranno necessariamente essere delimitati da due linee di boe.*"

con il seguente:

"I corridoi di lancio dovranno essere necessariamente delimitati da due linee di boe. Al loro interno non è consentita la balneazione."

Tavola B2 "Progetto dell'organizzazione dell'arenile"

II) Si propone di modificare le tavole B2/3 - 4 come da estratto cartografico allegato. Le modifiche riguardano:

- adeguamento del "Perimetro aree interessate da progetti approvati in variante al PRG con procedura commissariale" e conseguentemente del perimetro del Piano Particolareggiato, al perimetro del progetto definitivo approvato dalla Conferenza di Servizi del 22 luglio 2011;
- conseguente estensione dell'ambito di tutela ambientale all'area inclusa nel nuovo perimetro;
- soppressione delle concessioni 9a e 9b;
- adeguamento della base cartografica con l'eliminazione degli edifici demoliti del' compendio ex Ospedale al Mare.

Estratto Tavola B2/3 – Stato attuale

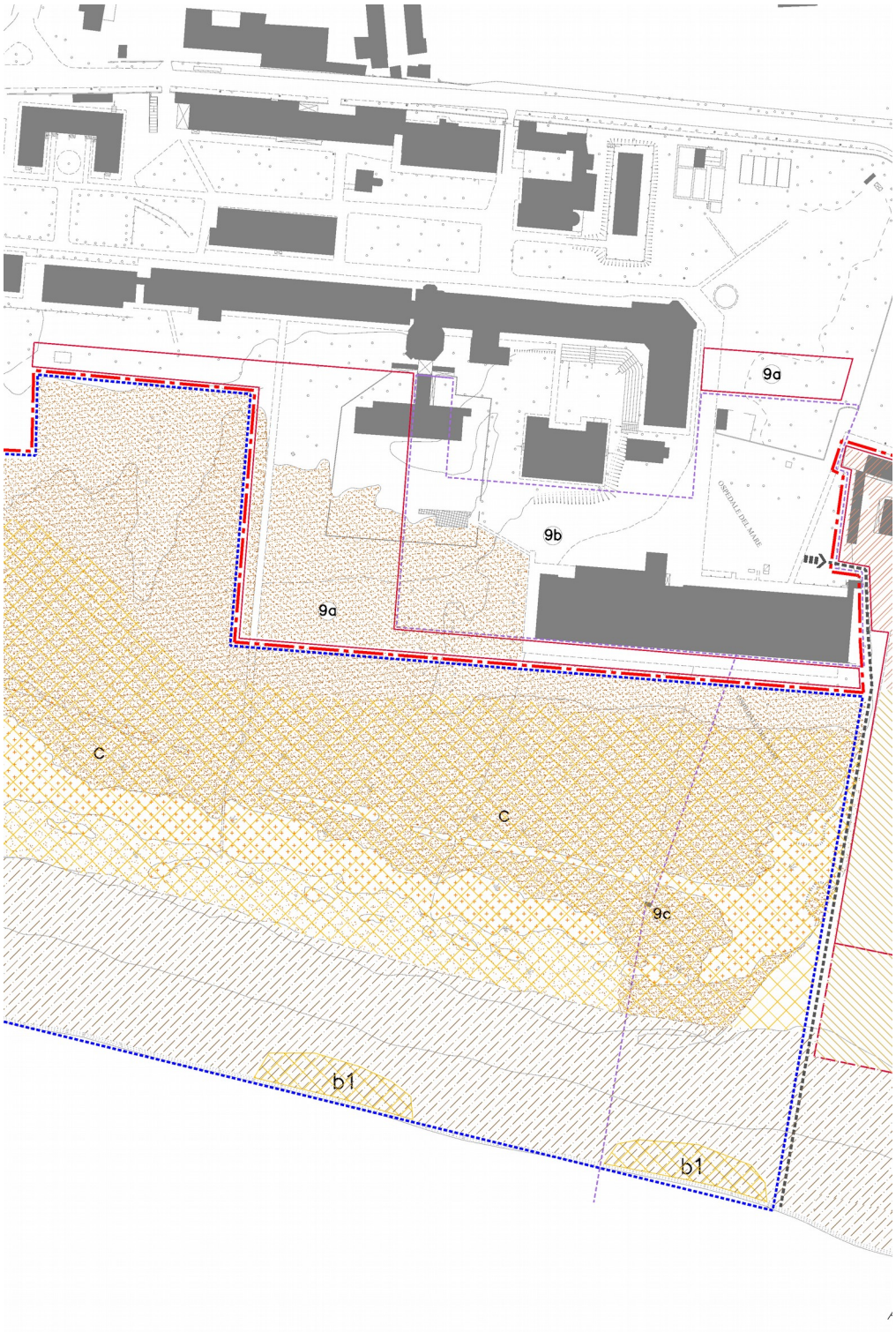

Estratto Tavola B2/3 - Proposta di modifica

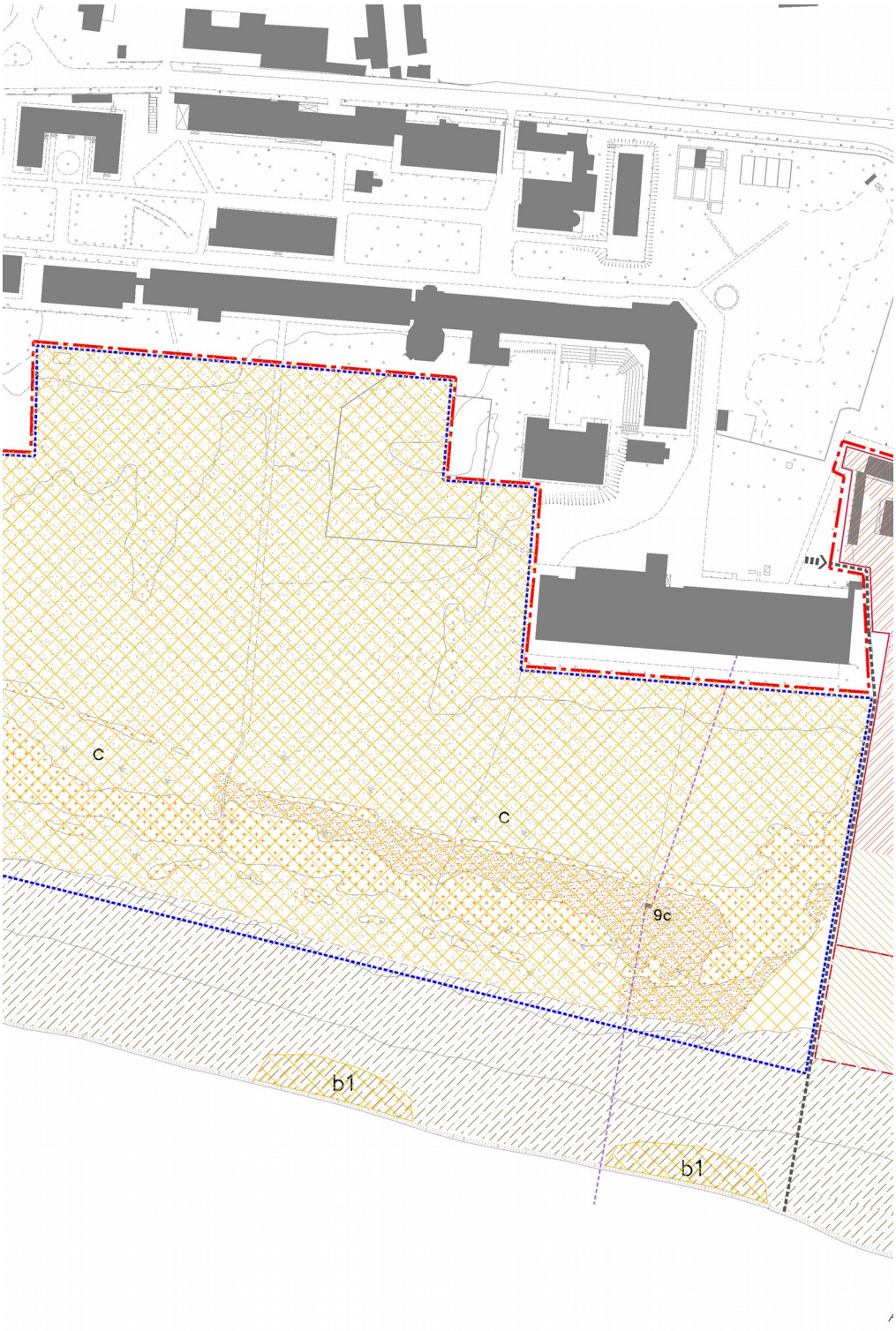

Estratto Tavola B2/4 – Stato attuale

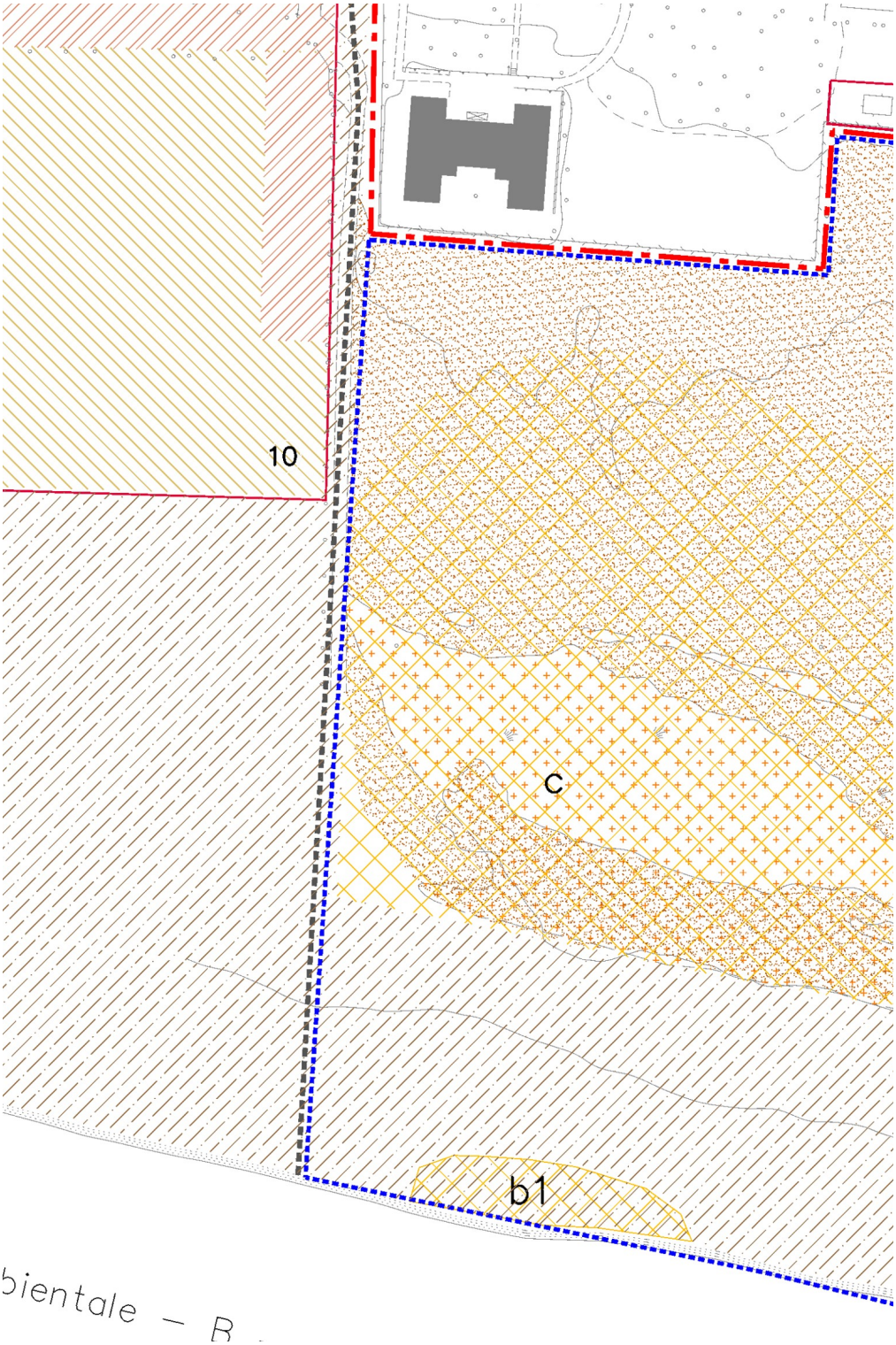

Estratto Tavola B2/4 - Proposta di modifica

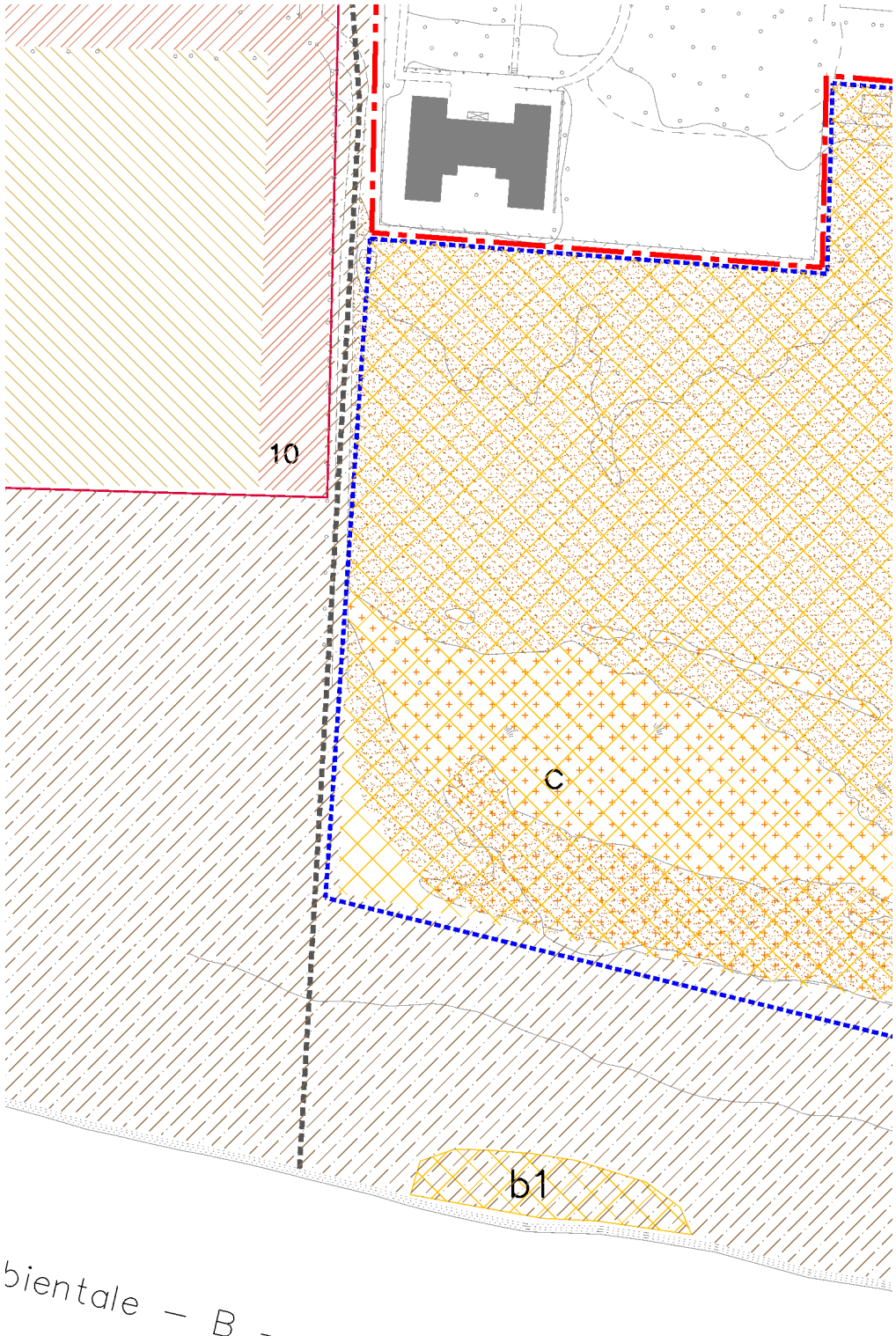

Osservazione n. 6 Municipalità Lido-Pellestrina - Delibera n.23 del 4 ottobre 2017

SINTESI

1. si chiede che nelle zone di San Nicolò e Alberoni siano obbligatoriamente previsti i servizi minimi (acqua, bagni, ecc.);
2. si chiede di estendere l'obbligatorietà dei servizi minimi anche all'arenile di Pellestrina;
3. si chiede venga individuata dal Piano la spiaggia per cani;
4. si chiede di inserire una nuova previsione di spiaggia libera anche nella porzione sud della concessione di Venezia Spiagge – Zona A, al limite con lo spazio 11;
5. si chiede di inserire la possibilità di utilizzare fasce di arenile prossime alla battigia a fini sportivi/ricreativi, anche utilizzando strutture rimovibili a fine giornata.

CONTRODEDUZIONE

1. i servizi di spiaggia sono previsti dall'art. 10, comma 3, che ne detta gli standard minimi. Saranno realizzati sulla base delle risorse definite dall'Amministrazione;
2. l'osservazione non è pertinente, poiché riguarda un ambito territoriale non ricompreso nel perimetro del Piano Particolareggiato in esame;
3. l'art. 42 delle NTA già disciplina gli ambiti di spiaggia libera da destinare all'accesso dei cani e di altri animali d'affezione che vanno individuati con delibera dell'organo competente. Tale procedura segue il dettato legislativo, legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 e s.m.i., finalizzato ad un'agevole individuazione annuale, o comunque periodica, del tratto di spiaggia nel quale agli stessi animali siano consentiti l'accesso e la permanenza;
4. l'ambito di spiaggia libera definito dal Piano, posto al confine tra lo spazio 10 e l'arenile dell'Ospedale al Mare, ha dimensioni, in superficie e fronte a mare, paragonabili alla spiaggia libera attuale. Inoltre nella porzione sud della concessione di Venezia Spiagge – Zona A, al limite con lo spazio 11, il Consiglio Comunale, con delibera n. 24 del 15 giugno 2017, ha attestato l'interesse pubblico della realizzazione di una piscina all'aperto in vista del rilascio di un Permesso di costruire in deroga, ai sensi art. 14 DPR 380/2001;
5. il Piano Particolareggiato già prevede di utilizzare la fascia b) – Soggiorno all'ombra per il gioco e lo sport. Tale fascia si estende fino al limite dell'arenile di libero transito (fascia a) dove, com'è noto, non è consentito il posizionamento e l'installazione di nessuna attrezzatura.

PARERE

Non favorevole.

Osservazione n. 7 Ceolin Roberto – Takapub S.a.s. - PG/2017/478487

SINTESI
Si chiede di inserire nell'elenco delle strutture di servizio alla balneazione previste dall'art. 15.1, c) – Servizi di spiaggia, le tensostrutture permanenti.

CONTRODEDUZIONE
L'individuazione delle strutture di servizio alla balneazione riportato nell'art.15 delle NTA è esemplificativa, ovvero non è esaustiva delle strutture insediabili. Sarà l'autorizzazione paesaggistica relativa ad ogni specifica concessione a definire quali strutture dovranno obbligatoriamente essere rimosse a fine stagione. Resta comunque ferma la necessità che tutte le tensostrutture, come previsto dall'art. 26 delle NTA, siano costituite da elementi facilmente smontabili in modo da poter essere rimosse stagionalmente ove prescritto dall'autorizzazione paesaggistica.

PARERE
Non favorevole.

Osservazione n. 8 Comunità di Venezia S.C.S. - Dott. Paolo Stocco - PG/2017/480696

SINTESI

1. per lo spazio 35a, si chiede la traslazione verso l'area dunale della fascia funzionale c) – Servizi di spiaggia (ma dagli allegati grafici risulta essere un ampliamento);
2. si chiede che, nella la fascia funzionale c) – Servizi di spiaggia, vengano inserite le funzioni chiosco, capannini e area attività sportive, similmente alle altre concessioni;
3. si chiede di identificare chiaramente in cartografia i percorsi di accesso alla concessione attraverso lo spazio 34 e lungo l'arenile.

CONTRODEDUZIONE

1. l'art. 15 delle NTA prevede che in fase di rilascio dei titoli abilitativi siano autorizzabili contenute modifiche nel dimensionamento delle fasce funzionali, in considerazione della specificità degli ambiti e di motivate esigenze del concessionario. Al contrario, non si ritiene opportuno accogliere la richiesta di ampliamento e traslazione della concessione, trattandosi di zona dunale in area SIC/ZPS. Eventuali adeguamenti del perimetro della concessione, anche in rapporto all'effettivo posizionamento della linea dunale, potranno essere disposti ai sensi del citato art. 15;
2. in considerazione della specificità dei luoghi, non si ritengono opportuni nuovi impianti di capanne o capannini, peraltro non previsti neppure per le concessioni analoghe a quella in esame in ambito SIC/ZPS. Per gli stessi motivi non si ritiene opportuno la realizzazione di impianti sportivi nello spazio 35a, posto a ridosso della battigia, ferma restando la possibilità di realizzare spazi ludici, anche a fini sportivi, come previsto dal Piano. Al contrario, non si ravvisano motivi ostativi all'inserimento di un chiosco, considerato che tutte le strutture devono comunque essere rimosse a fine stagione, come previsto dall'art. 21, comma 2, delle NTA;
3. l'art. 18 delle NTA prevede già che ogni nucleo attrezzato/stabilimento balneare debba garantire, per le 24 ore durante tutto l'anno, il libero accesso all'arenile e comunque il libero accesso alla battigia (fascia "a) – Arenile di libero transito"). In ogni caso, data la particolare posizione della concessione corrispondente allo spazio 35a, che altrimenti non troverebbe modalità di accesso, si ritiene utile recepire la richiesta, indicando in cartografia il percorso lungo la concessione 34 e l'arenile.

PARERE

Parzialmente favorevole.

PROPOSTA DI MODIFICA

Tavola B2 "Progetto dell'organizzazione dell'arenile"

Si propone di modificare la tavola B2/10 come da estratto cartografico allegato.
Le modifiche riguardano:

- l'inserimento dell'icona "chiosco" in corrispondenza della fascia a) Servizi di spiaggia dello spazio 35a;

- estensione fino alla battigia del percorso di accesso libero tra gli spazi 33 e 34 e conseguente adeguamento del perimetro degli spazi stessi;
- inserimento dell’indicazione del percorso rimovibile di accesso allo spazio 35a.

Estratto Tavola B2/10 - Stato attuale

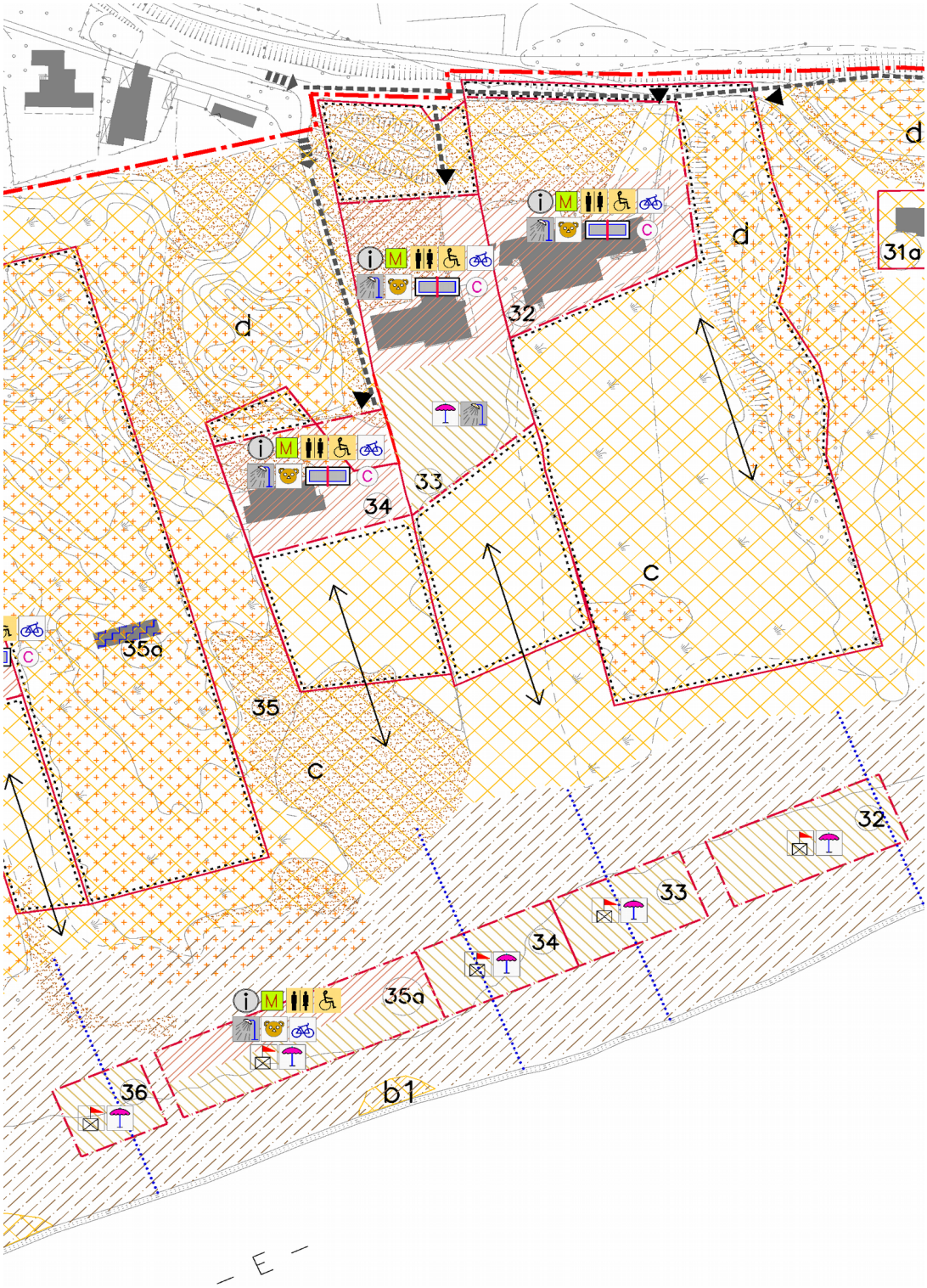

Estratto Tavola B2/10 - Proposta di modifica

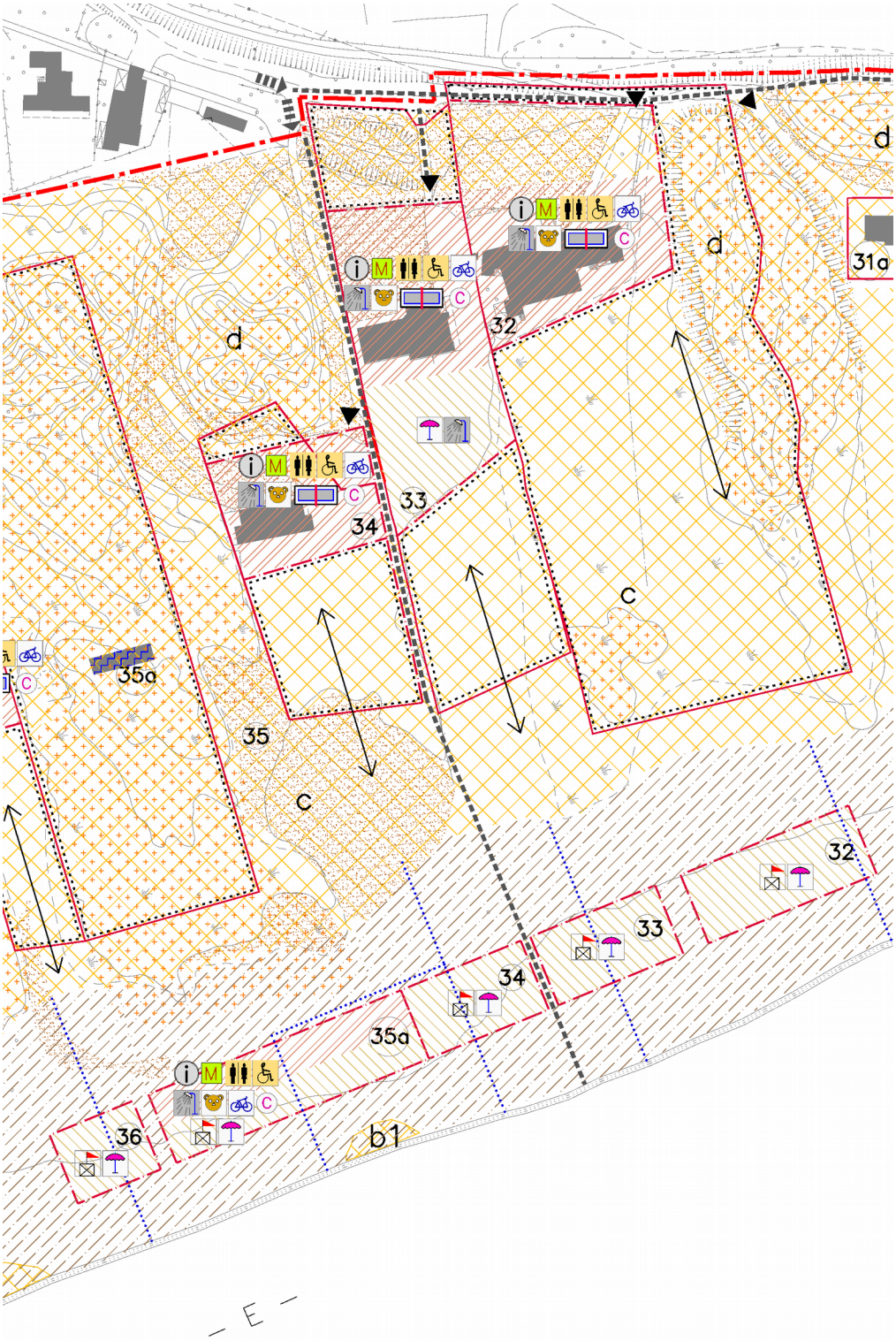

Osservazione n. 9 Venezia Spiagge Spa, arch. Gianpaolo Zanatta - PG/2017/483789

SINTESI

1. si propone di individuare, nella tavola B2/5, l'ingresso dello spazio 11 quale accesso libero pedonale e quello allo spazio 12 quale accesso carrabile;
2. ritenendo che la previsione della spiaggia libera a nord dello spazio 10, così come individuata nella tavola B2/4 renda difficile e antieconomica la gestione dello stabilimento balneare, si chiede di modificarne il disegno, diminuendo la larghezza del fronte mare, ma mantenendo invariata la superficie. Inoltre si chiede di ampliare la fascia c) – Servizi di spiaggia fino ad includere l'attuale chiosco (Coco Beach);
3. si chiede di ampliare la fascia c) – Servizi di spiaggia dello spazio 8 per ospitare manifestazioni sportive o culturali, anche con la possibilità di realizzare "un'arena estiva con servizi dedicati, funzionale alla finalità balneare ma aperta anche ad altri usi, potendo accogliere eventi pubblici (Municipalità, Comune, etc.), anche di forte richiamo (Mostra del Cinema, Biennale di Venezia)";
4. si chiede di integrare le funzioni previste per la fascia funzionale c) – Servizi di spiaggia con "alloggio per il personale";
5. si chiede di modificare l'art. 26.2 per consentire il mantenimento anche nella stagione invernale delle "tensostrutture riportate nei portolani";
6. si chiede che, per garantire la sicurezza delle strutture di servizio alla balneazione, sia possibile installare un sistema di illuminazione notturno. Pertanto si propone di integrare l'art. 29.1 come segue "è consentita per fini di sicurezza l'illuminazione dei servizi di spiaggia esclusivamente nella fascia c)".

CONTRODEDUZIONE

1. si ritiene opportuno identificare entrambi gli accessi come "accesso carrabile" e "accesso libero pedonale". Si veda il il successivo paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA";
2. non si ritiene di accogliere l'osservazione relativamente alla modifica dell'ambito di spiaggia libera definito dal Piano, posto al confine tra lo spazio 10 e l'arenile dell'Ospedale al Mare, il quale deve mantenere dimensioni, in superficie e fronte a mare, paragonabili alla spiaggia libera attuale del Blue Moon che, al fine di riqualificarne le strutture, il Piano prevede sia concessionabile come altre porzioni dell'arenile. Al contrario, non si ravvisano motivi ostativi al richiesto ampliamento della fascia funzionale c) – Servizi di spiaggia (si veda il successivo paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA");
3. si ritiene la modifica proposta compatibile con gli obiettivi del Piano Particolareggiato. Le strutture da installare e le modalità d'uso saranno valutate in sede di rilascio delle autorizzazioni, in rapporto sia agli aspetti paesaggistici, sia alla presenza in zona adiacente delle strutture sanitarie e del compendio dell'ex-Ospedale al Mare (si veda il successivo paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA");
4. **come già rilevato nella controdeduzione all'osservazione n. 7, l'elenco delle strutture di servizio alla balneazione riportata all'art. 15 delle NTA è esemplificativo e non esaustivo. Tuttavia, la funzione proposta presuppone una destinazione d'uso residenziale non prevista dalla norme regionali di riferimento (allegato S1 della L.R. 33/2002);**
5. **come già riportato in sede di controdeduzione all'osservazione n. 7, la norma generale deve necessariamente prevedere che tutte le**

tensostrutture siano costituite da elementi facilmente smontabili, tali da poter essere rimosse stagionalmente ove prescritto dall'autorizzazione paesaggistica;

6. il dettato dell'articolo 29 delle NTA consente già l'illuminazione di "percorsi e strutture di servizio" nella zona a servizi. Si accoglie parzialmente l'osservazione laddove permette di specificare che per "zona a servizi" s'intende la fascia funzionale c) – servizi di spiaggia e facendo salvi gli interventi specifici relativi alla tutela della sicurezza pubblica, qualora autorizzati dalle autorità competenti (si veda il successivo paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA").

PARERE
Parzialmente favorevole.

PROPOSTA DI MODIFICA
Allegato - B2, Norme tecniche di attuazione
I) Integrare il testo dell'art. 29 (Illuminazione), comma 1

"*29.1 L'illuminazione è consentita esclusivamente nella zona a servizi per segnalare percorsi e strutture di servizio. Non è ammessa l'illuminazione di tipo stradale con fari a largo raggio orientati dall'alto verso il basso.*"

come segue

"*29.1 L'illuminazione è consentita esclusivamente nella nella fascia funzionale "c) – Servizi di spiaggia" per segnalare percorsi e strutture di servizio salvo specifiche prescrizioni degli organi preposti alla tutela della sicurezza pubblica. Non è ammessa l'illuminazione di tipo stradale con fari a largo raggio orientati dall'alto verso il basso."*

Tavole B2 "Progetto dell'organizzazione dell'arenile"
II) Si propone di modificare le tavole B2/3 - 5 come da estratto cartografico allegato. Le modifiche riguardano:

- l'ampliamento della fascia c) – Servizi di spiaggia relativa agli spazi 8 e 10;
- l'adeguamento degli accessi pedonali/carrabili allo spazio 12 (Blue Moon).

Estratto Tavola B2/3 - Stato attuale

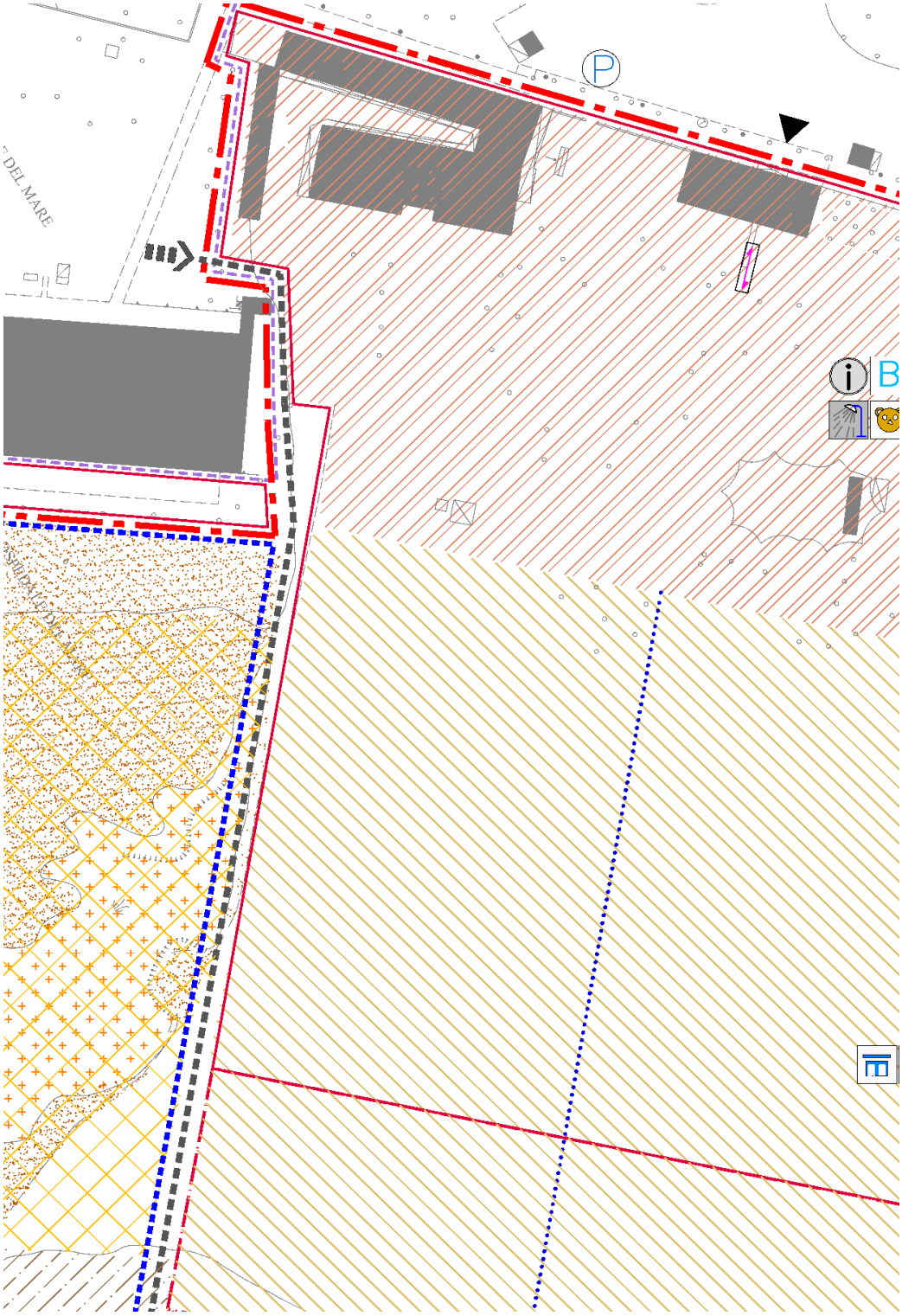

Estratto Tavola B2/3 - Proposta di modifica

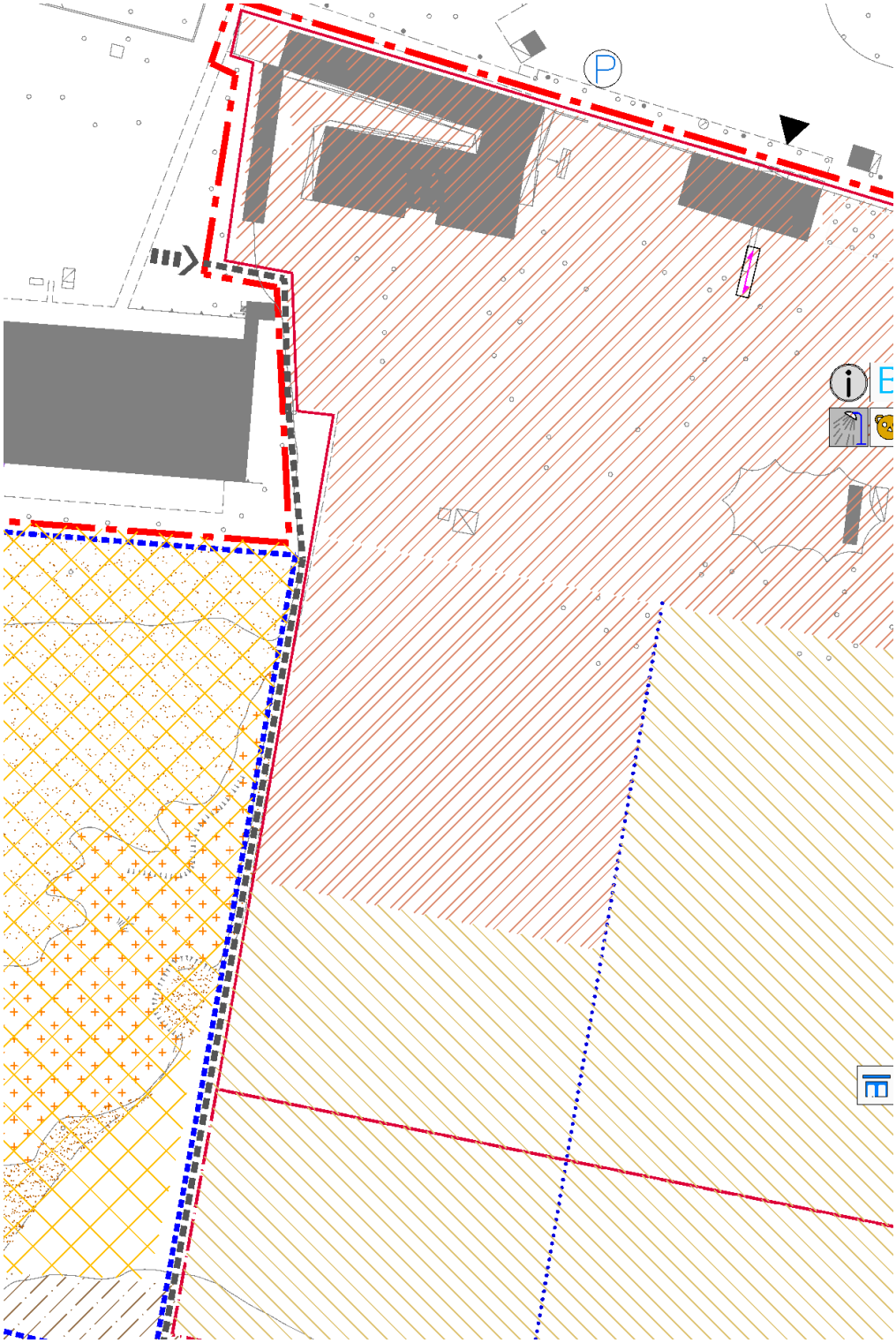

Estratto Tavola B2/4 - Stato attuale

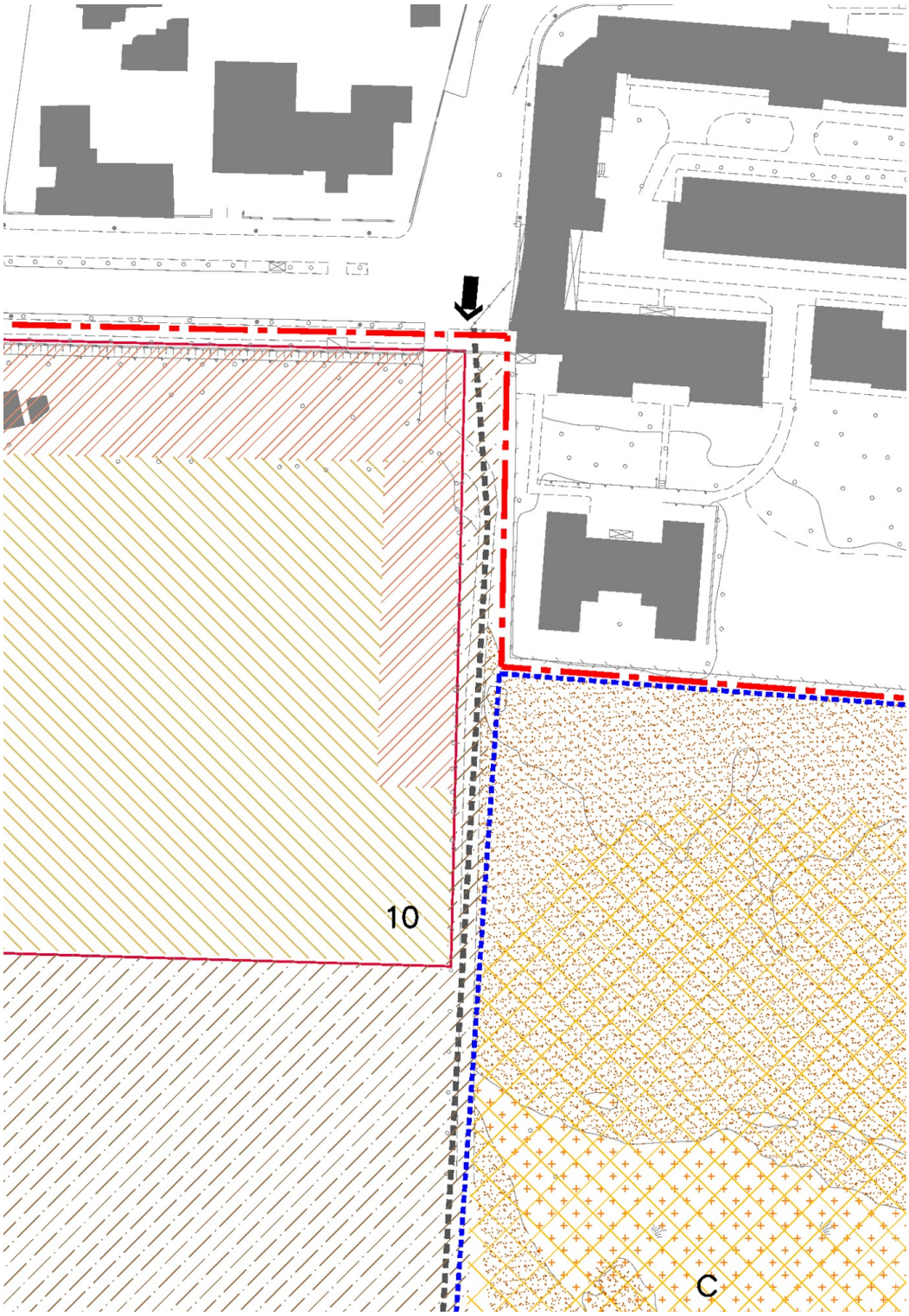

Estratto Tavola B2/4 - Proposta di modifica

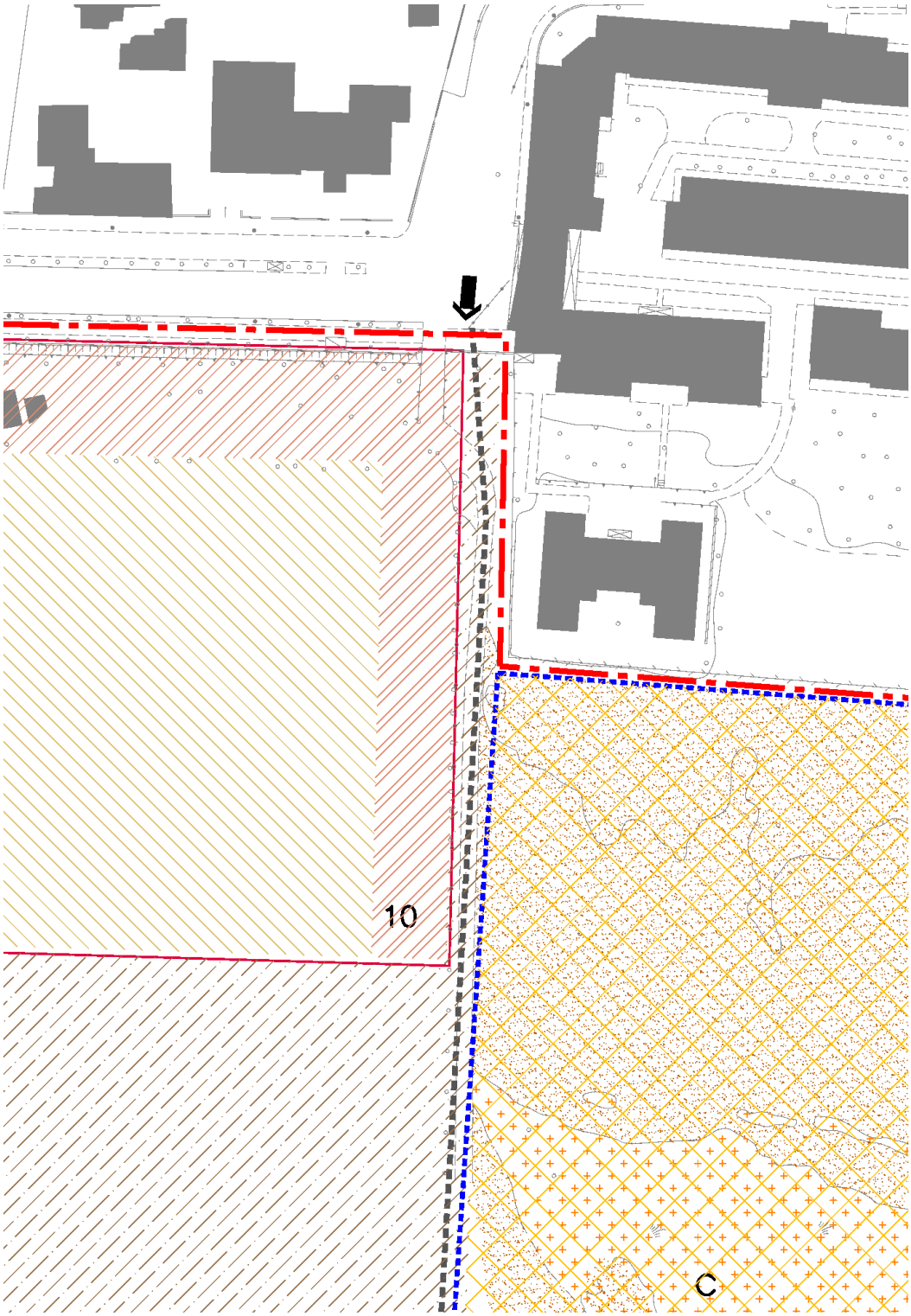

Estratto Tavola B2/5 – Stato attuale

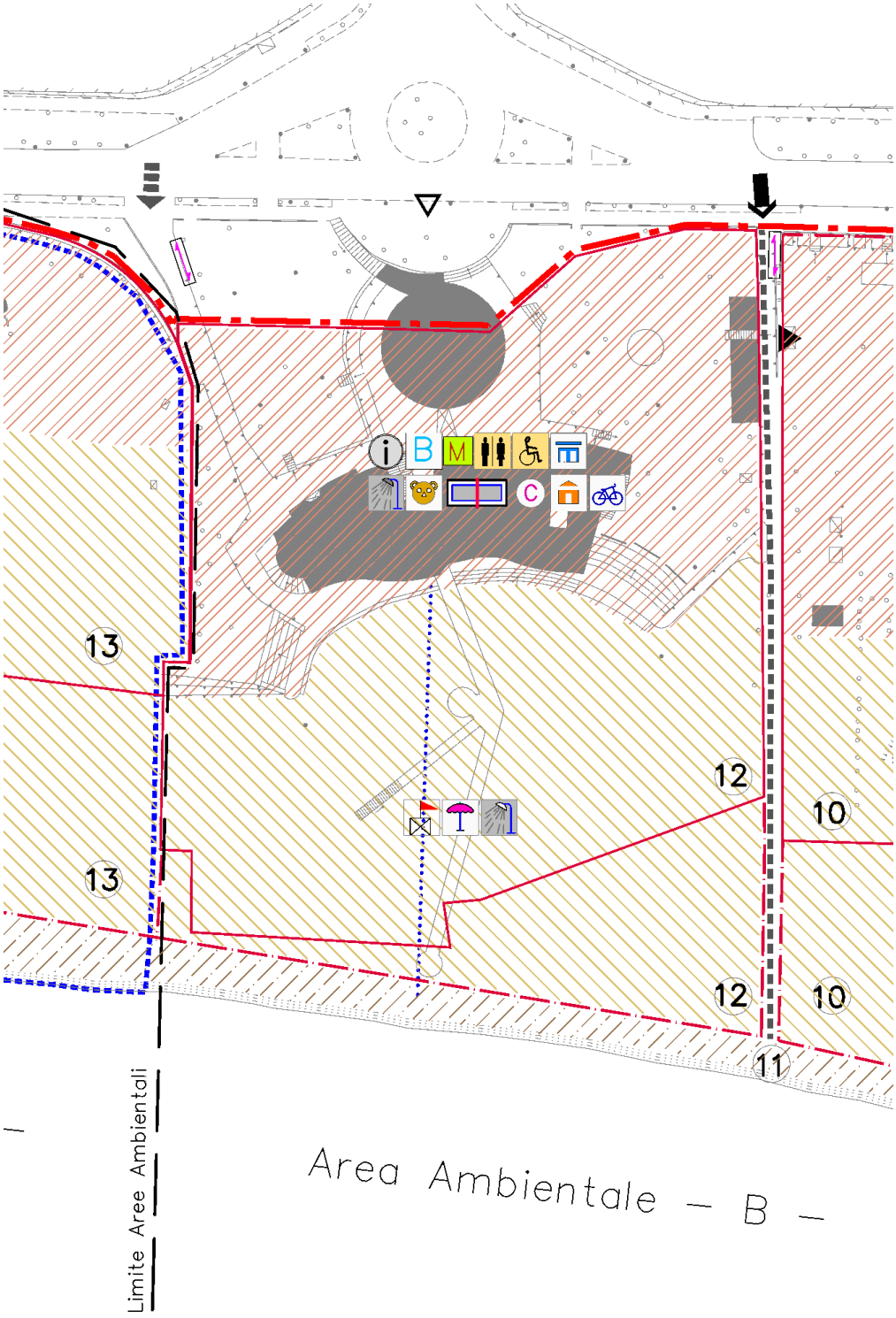

Estratto Tavola B2/5 - Proposta di modifica

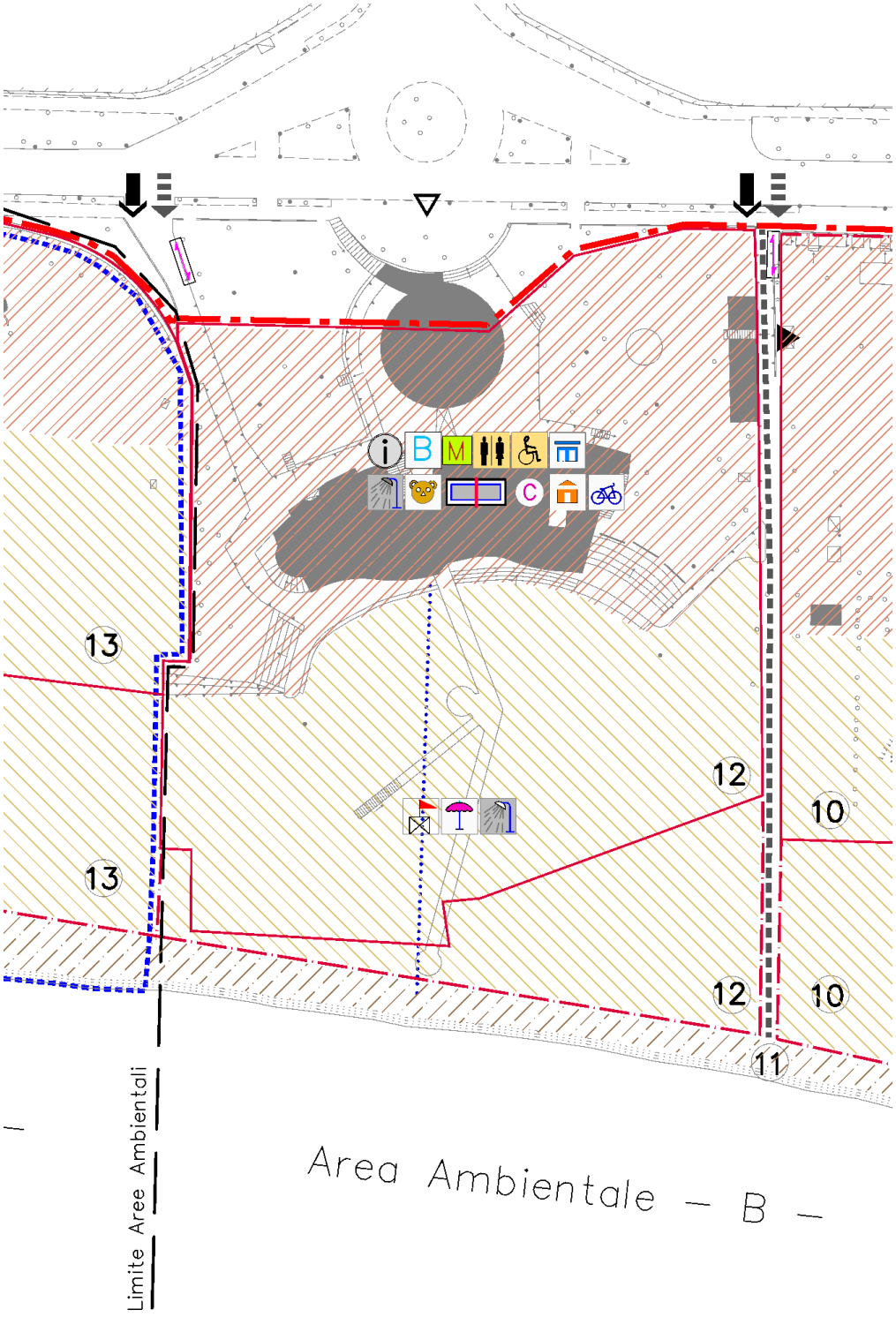

Osservazione n. 10 Hotel Lido Uno Srl, Emilio Campanile - PG/2017/484261

SINTESI

1. si segnala che nell'allegato A2 i dati relativi alle superfici in concessione non sono aggiornati con le variazioni introdotte nel 2012;
2. si ritiene sproporzionata la quantificazione della dotazioni a parcheggi per cicli, richiesta che non appare rispondere a concrete esigenze degli utenti o a specifiche finalità di pubblico interesse. Pertanto si propone un dimensionamento che preveda 1 posto bici ogni 5 capanne;
3. si segnalano alcune incongruenze nelle tavole di progetto: a) l'individuazione dell'area della piscina dell'Excelsior nella fascia di servizi di spiaggia; b) l'inserimento di una porzione del suddetto hotel all'interno del perimetro di Piano; c) l'individuazione di un accesso pedonale tra gli spazi 12 e 13, che viene segnalato come carrabile.

CONTRODEDUZIONE

1. si tratta di un documento di analisi allegato alla delibera di CC n. 54/2007 di adozione del Piano, che registra la situazione a quella data. Tale documento non è interessato dalla delibera in esame e non rileva in rapporto alla definizione delle superfici delle concessioni;
1. il dimensionamento proposto appare insufficiente. Si veda, sullo stesso argomento, la controdeduzione al punto 11 dell'osservazione n. 11;
2. l'allegato S1 alla legge regionale 33/2002, alla lettera a, punto 1, prescrive che i piani particolareggiati degli arenili devono "indicare almeno la presunta linea del confine demaniale che individua l'ambito minimo del piano stesso". Entrambe le aree segnalate (punti a e b) ricadono all'interno dell'ambito "arenili e murazzi" individuato dalla VPRG per l'Isola del Lido. Il piano particolareggiato disciplina l'ambito "arenili e murazzi" a prescindere dal fatto che la proprietà delle aree sia demaniale o privata. Per coerenza con tale presupposto, si ritiene opportuno modificare il perimetro del piano includendo anche l'area della piscina precedentemente esclusa ma disciplinata dal Piano stesso, in quanto ricadente in "arenili e murazzi" e funzionale all'attività balneare (si veda il successivo paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA"). Relativamente alla richiesta di cui al punto c, si veda la controdeduzione al punto 1 dell'osservazione n. 9.

PARERE

Parzialmente favorevole.

PROPOSTA DI MODIFICA

Tavole B2 "Progetto dell'organizzazione dell'arenile"

Si propone di modificare la tavola B2/7 come da estratto cartografico allegato.
La modifica riguarda l'adeguamento del perimetro del Piano con l'inclusione dell'area occupata dalla piscina dell'hotel Excelsior.

Estratto Tavola B2/7 – Stato attuale

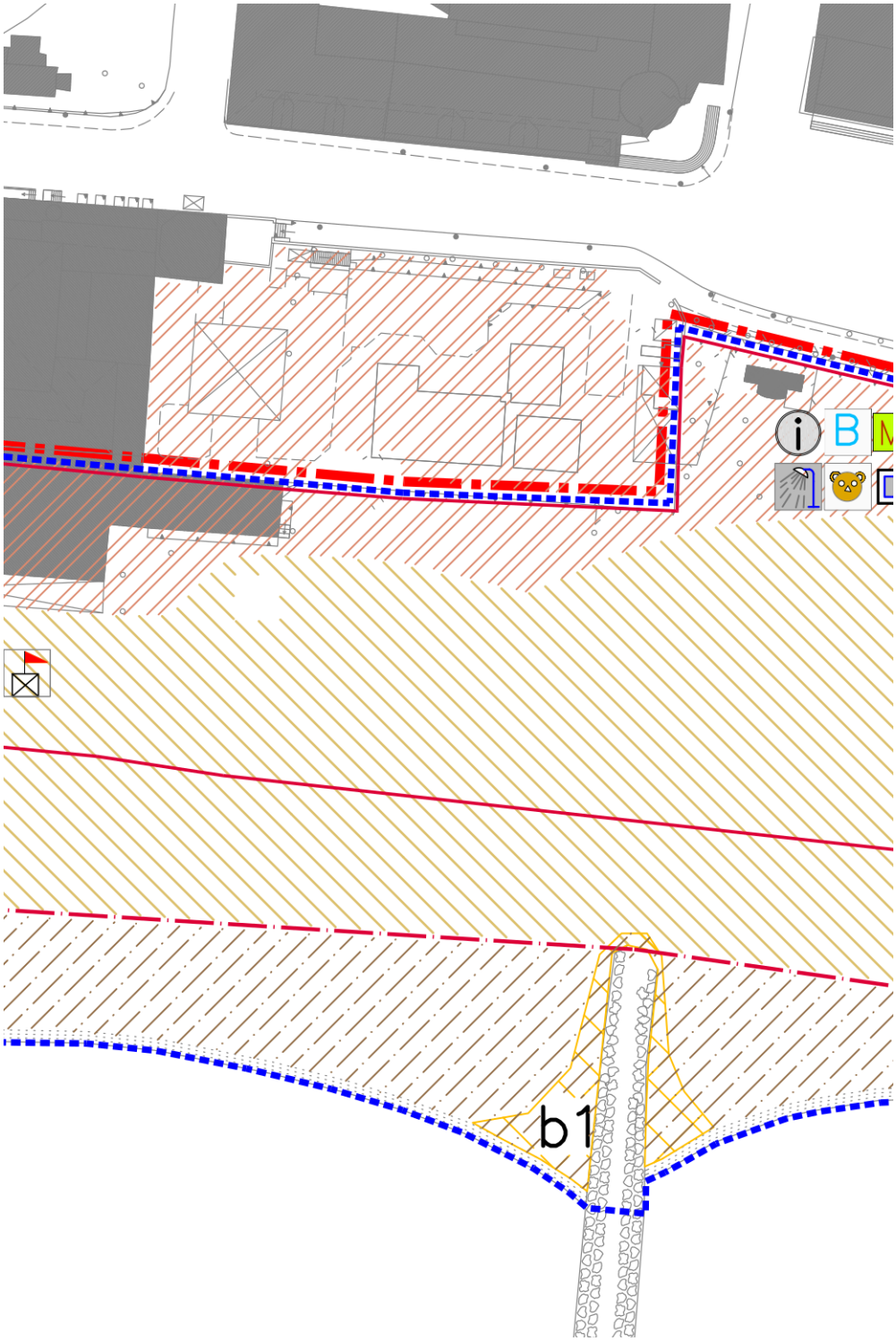

Estratto Tavola B2/7 - Proposta di modifica

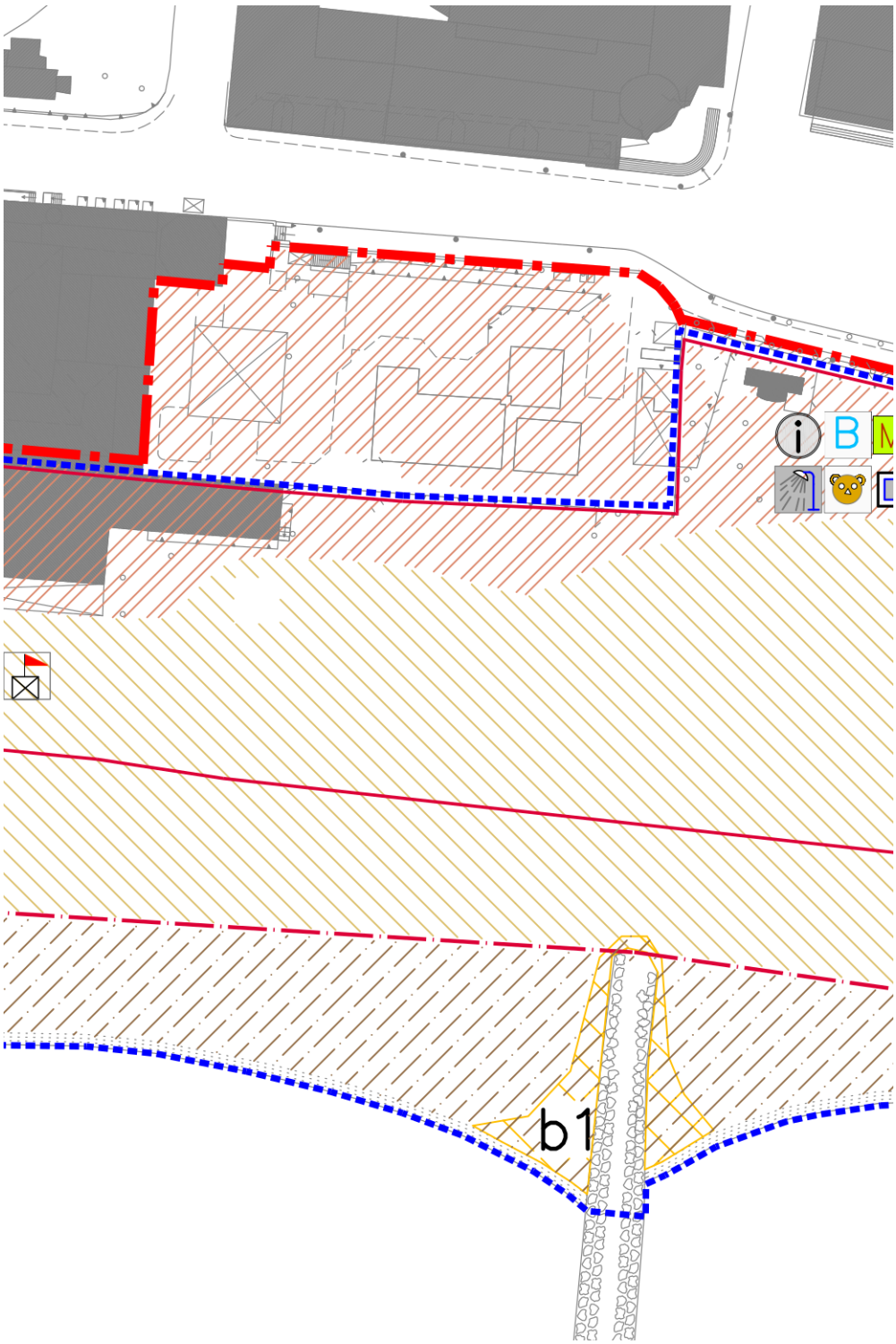

Osservazione n. 11 Consorzio Balneari Lido di Venezia - PG/2017/484804

SINTESI

[Nota: per facilità di lettura si mantiene la numerazione progressiva contenuta nell'osservazione, mancante dei punti n. 2 e n. 13]

1 Si chiede:
- 1.1 di modificare l'art. 15.1, inserendo una più specifica disposizione in merito al mantenimento o rimozione delle capanne posizionate all'interno delle concessioni anche in fascia di servizi di spiaggia;
- 1.2 di introdurre la possibilità di installare chioschi in prossimità del confine della concessione verso l'area di libero transito nei casi di maggiore profondità dell'arenile;
- 1.3 di introdurre la possibilità di collocare nella fascia c) - Servizi di spiaggia "piccole piscinette, da realizzare ovviamente fuori terra ed in appoggio sull'arenile";

3. si chiede di modificare la previsione riguardante l'installazione di servizi da parte del Comune negli ambiti di spiaggia libera, prevedendo anche un punto di ristoro e la possibilità di affidamento in gestione a terzi. Nelle tipologie d'uso, art. 19, si propone di distinguere tra spiaggia libera attrezzata e spiaggia libera non attrezzata;
4. si chiede di modificare l'art. 20.3 ove prevede che le variazioni della superficie complessiva delle capanne sia limitata al 20% in aumento e al 10% in diminuzione, elevando la variazione al 40% sia in aumento, sia in diminuzione;
5. si chiede che i materiali da costruzione previsti nell'art. 22 per le coperture delle capanne e capannine (materiali plastici eco-compatibili e termoisolanti o calcestruzzo alleggerito o similari) possano essere usati anche per le altre parti delle strutture di capanne e capannini;
6. si chiede di ridurre la distanza fra l'ultima fila di capanne verso il mare e il limite della concessione, prevista all'art. 23.3, da 30 m a 20 m e da 12 m a 10 m;
7. si ritiene superflua la tabella 1 delle superfici coperte complessive delle capanne esistenti, riportata nell'art. 23.5, in quanto queste non corrispondono agli ultimi atti rilasciati e se ne richiede l'eliminazione;
8. si chiede, al fine di migliorare l'accessibilità all'arenile, di integrare nella tavola B2/2 la previsione, a carico dell'Amministrazione Comunale, di un percorso carrabile e pedonale nell'area destinata a parcheggio auto di via Klinger;
9. si chiede di integrare l'art. 33.2 inserendo, per fini ornamentali, la possibilità di utilizzare vasi e contenitori di specie vegetali anche non tradizionali. Inoltre si chiede di stralciare l'indicazione di cui all'art. 33.3 per la quale la manutenzione del verde lato strada è a carico del concessionario dello stabilimento balneare;
10. si propone di riconoscere ai concessionari, a fronte dell'onere di pulizia delle porzioni di arenile anche esterne all'area di concessione, una diminuzione della TARI;
11. si propone di rivedere la dotazione minima di posti per cicli, riducendola del 50%, e dando facoltà alla Giunta Comunale di prevederne il raddoppio dopo 5 anni dall'adozione del Piano, qualora l'estensione dei parcheggi risulti

sottodimensionata. Inoltre, si chiede di inserire una disposizione che esoneri i concessionari dalla vigilanza sui cicli posteggiati;

12. si chiede di integrare l'art. 40, con una prescrizione a tutela della fruizione dello stabilimento balneare degli Alberoni;
14. si chiede che venga normata anche la parte di arenile lungo i murazzi.

CONTRODEDUZIONE

1

1.1 considerato che l'autorizzazione paesaggistica interessa il complesso delle capanne e capannini del singolo stabilimento, senza distinguere tra fascia a servizi di spiaggia e fascia di soggiorno all'ombra, si ritiene utile accogliere l'osservazione, modificando la disposizione come riportato nel seguente paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA". Si ritengono superflui i riferimenti alle disposizioni di legge relative all'autorizzazione paesaggistica e a disposizioni del regolamento edilizio non ancora approvate;

1.2 l'installazione di chioschi nella fascia b) – Soggiorno all'ombra è in contrasto con l'Allegato S1 della LR 33/2002 contenente il "Piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa". L'art. 47, comma 2, della legge prevede che "Su richiesta dei comuni la Giunta regionale può concedere deroghe alle direttive regionali di cui all'allegato S/1 motivate dalle caratteristiche geofisiche e morfologiche dei luoghi". Nel caso in esame non sembrano sussistere specificità tali, rispetto ad altri arenili del Veneto, da giustificare una richiesta di deroga alla citata disposizione;

1.3 sebbene l'art. 15.1 lettera c) – Servizi di spiaggia delle NTA ammetta la realizzazione di strutture sportive o ricreative direttamente connesse ai servizi alla persona, si ritiene utile inserire una specificazione in merito alla realizzazione di piccole piscine, come riportato nel paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA";

3. sembra utile precisare l'elenco dei servizi che il Comune può realizzare negli ambiti di spiaggia libera, anche con l'inserimento di un punto di ristoro, in vista dell'eventuale affidamento della gestione a soggetti terzi, come riportato nel paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA". Non si ritiene necessario inserire la distinzione richiesta tra spiagge libere non attrezzate e spiagge libere attrezzate;
4. considerato che uno degli obiettivi del Piano è quello di conservare l'assetto consolidato delle capanne e, quindi, il paesaggio balneare storico del Lido, si ritiene opportuno accogliere solo parzialmente la richiesta, portando dal 10% al 20% il limite per la riduzione della superficie delle capanne, come riportato nel paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA";
5. si ritiene possibile la modifica richiesta considerato che valutazioni di dettaglio sull'uso dei materiali saranno effettuate in sede di valutazione paesaggistica. Si veda il seguente paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA";
6. si ritiene che la proposta formulata possa essere accolta poiché non produce modifiche significative all'assetto degli stabilimenti previsto dal Piano e al loro impatto paesaggistico. Per coerenza è necessario modificare in modo analogo anche l'art. 25, relativo al posizionamento degli ombrelloni;
7. non si ritiene opportuno sopprimere le tabelle contenute negli articoli 25.5 e 25.6, poiché forniscono un'indicazione utile sul dimensionamento delle capanne nei singoli stabilimenti. Le difformità riscontrate derivano da modalità non

omogenee di calcolo della superficie delle capanne (con o senza veranda, con o senza sporti di gronda, ecc.). Il dimensionamento riportato nelle tabelle è stato ricalcolato in rapporto alla superficie coperta complessiva delle capanne (corpo chiuso e veranda), al netto degli sporti di gronda. Tale superficie riguarda le sole capanne destinate al noleggio per il soggiorno all'ombra, escludendo quelle adibite ad altri usi (depositi, docce, ecc.). Onde evitare qualsiasi incertezza in merito al dimensionamento, si ritiene opportuno specificare, all'articolo 23.5, che i dati dimensionali riportati sono indicativi e che è necessario fare riferimento agli atti abilitativi rilasciati.
Si propone di modificare l'art. 23.5 e l'art. 23.6 come riportato nel paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA";

8. l'intervento richiesto attiene alla semplice manutenzione stradale e non richiede una modifica delle previsioni di Piano;
9. si ritiene che il Piano non debba disciplinare l'uso di piante e piantine ornamentali in vaso, che è evidentemente demandato alla libera scelta e al gusto dei singoli gestori degli stabilimenti. Inoltre, non si ritiene che possa essere accolta la proposta di stralciare l'art. 33.3, relativo alla manutenzione delle siepi di confine con il lungomare, la cui qualità e decoro appare essere interesse primario degli stabilimenti, oltre che dei fruitori del lungomare stesso;
10. l'osservazione non è pertinente, poiché gli aspetti tariffari non sono disciplinati dal Piano Particolareggiato;
11. considerato che il Piano prevede un dimensionamento consistente dei parcheggi per biciclette e che non esistono dati aggiornati e attendibili sull'effettivo fabbisogno (che, peraltro, potrà variare anche per effetto dell'approvazione del Piano degli arenili e delle scelte dell'Amministrazione in merito al potenziamento della rete ciclabile comunale), si ritiene possibile modificare le disposizioni relative ai parcheggi per cicli prevedendo uno sviluppo progressivo degli stessi in rapporto alle esigenze che emergeranno nei prossimi anni. Pertanto si propone di introdurre le modifiche riportate al successivo paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA". Al contrario, non si ritiene accoglibile la richiesta di inserire una disposizione che esoneri i gestori dall'obbligo di vigilanza sui cicli, essendo la materia estranea alla pianificazione urbanistica. La proposta sembra comunque incoerente con la previsione di applicare una tariffa per gli utenti esterni, di cui all'art. 35.4;
12. gli interventi previsti all'art. 40.1 rivestono rilevante interesse pubblico. Pertanto la disposizione proposta appare non necessaria e non opportuna;
14. i piani comunali degli arenili hanno ad oggetto la "Disciplina delle concessioni del demanio marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari" (Titolo II, Capo II della LR 4 novembre 2002, n. 33). Pur essendo inseriti nel perimetro del Piano degli Arenili (ambito "arenili e murazzi" della VPRG vigente), i Murazzi non sono soggetti ad una specifica disciplina, trattandosi di opere di difesa a mare che non possono essere destinate ad ospitare concessioni demaniali, né hanno le caratteristiche per essere organizzate secondo le disposizioni del Piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa (allegato S/1 della LR 4 novembre 2002, n. 33). Pertanto la richiesta non appare pertinente.

PARERE
Parzialmente favorevole.

PROPOSTA DI MODIFICA
Allegato - B2, Norme tecniche di attuazione

I) All'art. 10.3 delle NTA, modificare il seguente periodo:

"*Il calcolo degli standard minimi di cui sopra, relativamente ad ogni stabilimento balneare, dovrà essere esteso anche alle zone libere attrezzate, assumendo i seguenti standard minimi* [...]"

come segue

"*Il calcolo degli standard minimi di cui sopra, relativamente ad ogni stabilimento balneare, dovrà essere esteso anche alle zone libere, eventualmente attrezzate ai sensi dell'articolo 16.1, terzo periodo, assumendo i seguenti standard minimi* [...]"

II) All'art. 15.1 lettera b) – Soggiorno all'ombra eliminare il periodo:
"Al di fuori della stagione balneare, le capanne, che storicamente caratterizzano il paesaggio degli arenili del Lido, pur essendo strutture fisicamente rimovibili, potranno essere rimosse o mantenute in loco in base alle prescrizioni dell'autorizzazione paesaggistica."

III) All'art. 15.1 lettera c) – Servizi di spiaggia delle NTA integrare il seguente periodo:

"strutture sportive o ricreative direttamente connesse ai servizi alla persona compatibili con gli stabilimenti balneari (per esempio giornalaio, abbigliamento balneare, parrucchiere, estetista, beauty farm)"

come segue

"strutture sportive o ricreative direttamente connesse ai servizi alla persona compatibili con gli stabilimenti balneari (per esempio giornalaio, abbigliamento balneare, parrucchiere, estetista, beauty farm), piscine di modeste dimensioni da realizzare fuori terra ed in appoggio sull'arenile e da rimuovere a fine stagione".

IV) Dopo il comma 15.1 inserire il seguente nuovo comma:

"15.2 Al di fuori della stagione balneare, le capanne e altre strutture rimovibili che storicamente caratterizzano il paesaggio degli arenili del Lido, potranno essere rimosse o sistemate all'interno della concessione, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione paesaggistica."

V) All'art. 16.1 delle NTA, integrare il seguente periodo:

"In queste zone non è possibile realizzare alcun tipo di insediamento, né collocare alcuna struttura e sono sprovviste del servizio di sorveglianza, fatta salva la possibilità per il Comune o soggetto da esso delegato di collocare servizi di spiaggia pubblici (bagni, docce e salvataggio) che dovranno essere rimossi a fine stagione balneare."

come segue

"In queste zone non è possibile realizzare alcun tipo di insediamento, né collocare alcuna struttura fissa e sono sprovviste del servizio di sorveglianza, fatta salva la possibilità per il Comune di collocare servizi di spiaggia pubblici (bagni, docce, salvataggio, primo soccorso, raccolta e asporto rifiuti, punto di ristoro) che dovranno essere rimossi a fine stagione balneare. La gestione di tali servizi potrà essere affidata a soggetti terzi individuati dal Comune."

VI) Modificare l'art. 20.3 delle NTA:

"20.3 Per ogni stabilimento è consentito l'incremento fino al 20% della superficie coperta complessiva delle capanne e dei capannini esistenti, riportata all'art.23, tabella 1. A tutela delle caratteristiche storicamente consolidate degli stabilimenti balneari del Lido è consentita una riduzione della superficie coperta complessiva delle capanne e dei capannini esistenti nei singoli stabilimenti non superiore al 10%."

come segue

"20.3 Per ogni stabilimento è consentito l'incremento fino al 20% della superficie coperta complessiva delle capanne e dei capannini esistenti, riportata all'art.23, tabella 1. A tutela delle caratteristiche storicamente consolidate degli stabilimenti balneari del Lido è consentita una riduzione della superficie coperta complessiva delle capanne e dei capannini esistenti nei singoli stabilimenti non superiore al 20%."

VII) All'art. 22.2 delle NTA, modificare il seguente periodo:

"I materiali che dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attrezzature a servizio della balneazione, quali le capanne ed i capannini, dovranno essere pertanto, in sintonia con tali caratteri e compatibili con l'ambiente in cui saranno inseriti. I materiali da prediligere saranno quindi quelli d'uso tradizionale, quali: legno e derivati, cannucciato e similari, tela, profili in alluminio o acciaio zincato ed esclusivamente per le coperture sono ammessi materiali plastici eco-compatibili e termoisolanti o calcestruzzo alleggerito o similari, fatta salva la necessaria valutazione paesaggistica."

come segue

"I materiali che dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attrezzature a servizio della balneazione, quali le capanne ed i capannini, dovranno essere pertanto, in sintonia con tali caratteri e compatibili con l'ambiente in cui saranno inseriti. I materiali da prediligere saranno quindi quelli d'uso tradizionale, quali: legno e

derivati, cannucciato e similari, tela, profili in alluminio o acciaio zincato. Sono anche ammessi, preferibilmente per le coperture, materiali plastici eco-compatibili e termoisolanti o calcestruzzo alleggerito o similari, fatta salva la necessaria valutazione paesaggistica."

VIII) All'art. 23.3 delle NTA, sostituire "*m 30*" con "*m 20*" e "*m 12*" con "*m 10*".

IX) Modificare l'art. 23.5 delle NTA:

"*Le capanne e i capannini sono dimensionati, per ogni stabilimento balneare, secondo l'assetto esistente riportato nella seguente tabella, con le possibilità di ampliamento previste dall'art. 20.3*.

Tabella 1- Superficie coperta delle capanne esistenti

n.spazio	denominazione	superficie coperta totale (mq)
2	Taka pub	292
4	Paradiso ex mutilati	539
8	Venezia spiagge – zona B	3498
10	Venezia spiagge – zona A	5597
13	Des Bains	3155
14	Capli	1625
15	Quattro Fontane	3038
16-17	Excelsior	3578
20	Miramare	1592
21	Sorriso	459
22	Kujaba	101
23	Eurotel	63
39	Bagno Alberoni	438

"

come segue

"*Le capanne e i capannini sono dimensionati, per ogni stabilimento balneare, secondo l'assetto esistente riportato nella seguente tabella, con le possibilità di ampliamento previste dall'art. 20.3. I dati riportati sono indicativi e si riferiscono alla superficie coperta (corpo chiuso e veranda), al netto degli sporti di gronda. Il dimensionamento effettivo deve essere desunto dagli atti abilitativi rilasciati.*"

Tabella 1- Superficie coperta delle capanne esistenti

n.spazio	denominazione	superficie coperta totale (mq) (al netto degli sporti di gronda)

2	Taka pub	542
4	Paradiso ex mutilati	542
8	Venezia spiagge – zona B	3640
10	Venezia spiagge – zona A	5798
13	Des Bains	4303
14	Capli	2686
15	Quattro Fontane	3457
16-17	Excelsior	3700
20	Miramare	1683
21	Sorriso	755
22	Kujaba	156
23	Eurotel	104
39	Bagno Alberoni	1253

”

X) All’art. 23.6 delle NTA, modificare la Tabella 2:

Tabella 2 - Superficie coperta delle capanne per i nuovi impianti

n.spazio	**denominazione**	**superficie coperta totale (mq)**
3	Polizia di Stato	470
5	Marina Militare	2430
6	Esercito	1530
18	Mediterraneo Sviluppo	300
19	Ex Caribe	60

”

come segue

Tabella 2 - Superficie coperta delle capanne per i nuovi impianti

n.spazio	**denominazione**	**superficie coperta totale (mq)** (al netto degli sporti di gronda)
3	Polizia di Stato	610
5	Marina Militare	2430
6	Esercito	1530
18	Mediterraneo Sviluppo	305
19	Ex Caribe	60

”

XI) All’art. 25.1 delle NTA, sostituire “m 30” con “m 20”.

XII) All’art. 35.1 delle NTA, integrare il seguente periodo:

“*Ciascuno stabilimento balneare deve essere dotato di appositi spazi attrezzati a parcheggio per cicli, dotati anche di idonei dispositivi per la ricarica dei mezzi elettrici, da collocare nella fascia “c) – Servizi di spiaggia”, con percorso dedicato, nel numero minimo non inferiore a: 1 posto ogni 5 ombrelloni, 1 posto ogni 5 capannini, 1 posto per capanna.*”

come segue

“*Ciascuno stabilimento balneare deve essere dotato di appositi spazi attrezzati a parcheggio per cicli, dotati anche di idonei dispositivi per la ricarica dei mezzi elettrici, da collocare nella fascia “c) – Servizi di spiaggia”, con percorso dedicato, nel numero minimo non inferiore a: 1 posto ogni 5 ombrelloni, 1 posto ogni 5 capannini, 1 posto per capanna.”*
In fase di prima applicazione il numero di posti per cicli potrà essere ridotto della metà, in attesa che sia valutato l’effettivo fabbisogno, anche derivante dall’applicazione del Piano.
I concessionari sono tenuti a fornire al Comune, a richiesta, i dati relativi al tasso di occupazione annuale dei posti per cicli. La Giunta Comunale, valutato l’effettivo fabbisogno, potrà, con propria delibera, disporre che i concessionari provvedano ad adeguare il numero dei posti a parcheggio per cicli fino alla quantità minima prevista dal Piano.”

Osservazione n. 12 Mozzatto Gardazzo Fabio - PG/2017/474947

Copia dell’osservazione n.4 alla quale si rinvia per le controdeduzioni.

Osservazione n. 13 Cdp Investimenti sgr - PG/2017/489756

SINTESI
Si chiede di modificare gli elaborati grafici ed in particolare la tavola B2/3, riportando esattamente il perimetro del progetto di riqualificazione dell'arenile approvato dalla Conferenza dei Servizi indetta nell'ambito della procedura commissariale istituita con O.P.C.M. n. 3746 del 12 febbraio 2009, comprendendo anche le porzioni di territorio adiacenti all'ambito di Piano.

CONTRODEDUZIONE
Si ritiene necessario accogliere la proposta. A tal fine si veda la controdeduzione all'osservazione n. 5, punto 4, e la conseguente "PROPOSTA DI MODIFICA".

PARERE
Favorevole.

Osservazione n. 14 WWF Venezia - Valeria Ercolin - PG/2017/491907

SINTESI

1. si chiede di precisare, nell'art. 10, che nelle spiagge libere di alto valore ambientale, la localizzazione dei servizi non pregiudichi gli habitat, le specie di flora e fauna, anche in relazione alla massima *carryng capacity*;
2. si chiede di integrare l'art. 17.5 aggiungendo "Vanno opportunamente tabellate queste zone con i divieti e gli obblighi stabiliti dalle Misure di Conservazione di cui alla DGR 786/2016";
3. si esprime condivisione per l'impianto dell'articolo 37 "Aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale)";
4. si esprime condivisione per l'impianto dell'art. 40 e si chiede di dare seguito al Protocollo operativo per le aree SIC/ZPS degli Alberoni;
5. si chiede di escludere le aree SIC/ZPS degli Alberoni dalle spiagge destinate ai cani e agli animali d'affezione;
6. si chiede di individuare una zona di tutela ambientale, a) area di rispetto dell'avifauna, tra lo spazio 39 e lo spazio 30, fra la zona di duna e la battigia;
7. si chiede di confermare nella tavola B2/10 la demolizione dei 3 edifici compresi tra lo spazio 39 e lo spazio 36;
8. si chiede di stralciare le aree di servizio alla balneazione previste tra lo spazio 32 e lo spazio 36, che ricadono all'interno dell'ambito prioritario per la nidificazione del Fratino;
9. si chiede di stralciare le aree di servizio alla balneazione previste per lo spazio 29, che ricade all'interno dell'ambito prioritario per la nidificazione del Fratino;
10. si chiede di non prevedere nuove concessioni all'interno delle aree SIC/ZPS degli Alberoni e nelle aree limitrofe, facendo salvo quanto previsto dall'art. 40;
11. si chiede di definire un'area ambientale a) area di rispetto dell'avifauna, tra lo spazio 26 e l'inizio dei Murazzi.

CONTRODEDUZIONE

1. si ritiene utile accogliere la proposta integrando l'articolo 10.3, in modo da precisare le disposizioni di tutela ambientale contenute nel Piano. Si veda a tal proposito il seguente paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA";
2. si ritiene utile accogliere la proposta integrando l'articolo 17.5 , in modo da precisare le disposizioni di tutela ambientale contenute nel Piano. Si veda a tal proposito il seguente paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA";
3. si prende atto di quanto dichiarato;
4. si prende atto di quanto richiesto, in coerenza con le previsioni del piano;
5. si ritiene utile accogliere la proposta integrando l'articolo 42.1, in modo da precisare le disposizioni di tutela ambientale contenute nel Piano. Si veda a tal proposito il seguente paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA";
6. non si ritiene possibile estendere la zona a) area di rispetto dell'avifauna tra la concessione 39 e la concessione 30, fra la zona di duna e la battigia, poiché in quell'ambito sono stati previsti spazi di concessione a compensazione della sottrazione di spazi già esistenti, di dimensioni ben maggiori, localizzati sulle dune. Si tratta peraltro di concessioni prevalentemente ad uso di enti socio-assistenziali. L'applicazione delle previsioni per la zona a) area di rispetto dell'avifauna a tali ambiti ne impedirebbe, di fatto, l'uso balneare. Si vedano le

più opportune modifiche riguardanti la tutela dell'avifauna proposte dalla LIPU (osservazione n. 18, punto 4), di cui si propone l'accoglimento. Trattandosi di zone SIC e ZPS, valgono comunque le misure di conservazione della DGR 786/2016, che non escludono l'uso balneare.
7. la demolizione degli edifici è già prevista, come indicato nella tavola B2/10;
8. si tratta di concessioni ancora vigenti, di cui il Piano prevede una consistente riduzione. Si veda, inoltre, quanto già previsto dall'art. 37.5 in merito alla revoca o decadenza delle concessioni nelle zone SIC e ZPS;
9. i servizi dello spazio 29 sono localizzati in un ambito molto contenuto, a ridosso del confine demaniale. Il perimetro della concessione in essere è già stato ridotto nelle previsioni di Piano, individuando una modesta area di soggiorno all'ombra a compensazione della riduzione. Non si ritengono necessarie ulteriori modifiche allo spazio in esame;
10. non sono previste nuove concessioni nelle aree SIC e ZPS, ma solo l'adeguamento (generalmente in riduzione) di quelle esistenti. Si vedano, inoltre, le già citate disposizioni in merito alla revoca o decadenza delle concessioni e le altre disposizioni a tutela delle zone SIC e ZPS contenute nell'articolo 37;
11. si ritiene possibile l'individuazione in quest'ambito di una zona a) area di rispetto dell'avifauna, trattandosi di zona SIC e ZPS non oggetto di concessioni. Si veda il seguente paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA".

PARERE
Parzialmente favorevole.

PROPOSTA DI MODIFICA
Allegato - B2, Norme tecniche di attuazione
I) In fondo all'art. 10.3 inserire, a capo, il seguente periodo:

"*Nelle zone SIC/ZPS la realizzazione dei servizi dovrà essere preceduta dalla Valutazione d'Incidenza Ambientale"*

II) All'art. 17.5, Interventi ammissibili nelle fasce di tutela ambientale, integrare la seguente disposizione:

"a) Area di rispetto dell'avifauna.
Sono vietati gli allestimenti, anche temporanei, di elementi di servizio (camminamenti, raccoglitori per rifiuti, ecc.)."
[…]

come segue:

"a) Area di rispetto dell'avifauna.
In tali aree deve essere installata opportuna segnaletica riportante i divieti e gli obblighi stabiliti dalle Misure di Conservazione di cui alla DGR 786/2016 e s.m.e.i. Per gli ambiti in concessione tale adempimento è a carico del concessionario.

Sono vietati gli allestimenti, anche temporanei, di elementi di servizio (camminamenti, raccoglitori per rifiuti, ecc.).”
[…]

III) All’art. 42.1, modificare il periodo

“Il Comune può individuare con delibera dell'organo competente” […]

come segue:

“Fatta eccezione per le zone SIC e ZPS, il Comune può individuare con delibera dell’organo competente” […]

Tavola B2 “Progetto dell’organizzazione dell’arenile”
IV) Si propone di modificare la tavola B2/9 come da estratto cartografico allegato.
La modifica riguarda l’inserimento della lettera “a) area di rispetto dell’avifauna” nella zona di tutela ambientale compresa fra lo spazio 26 e i Murazzi.

Estratto Tavola B2/9 – Stato attuale

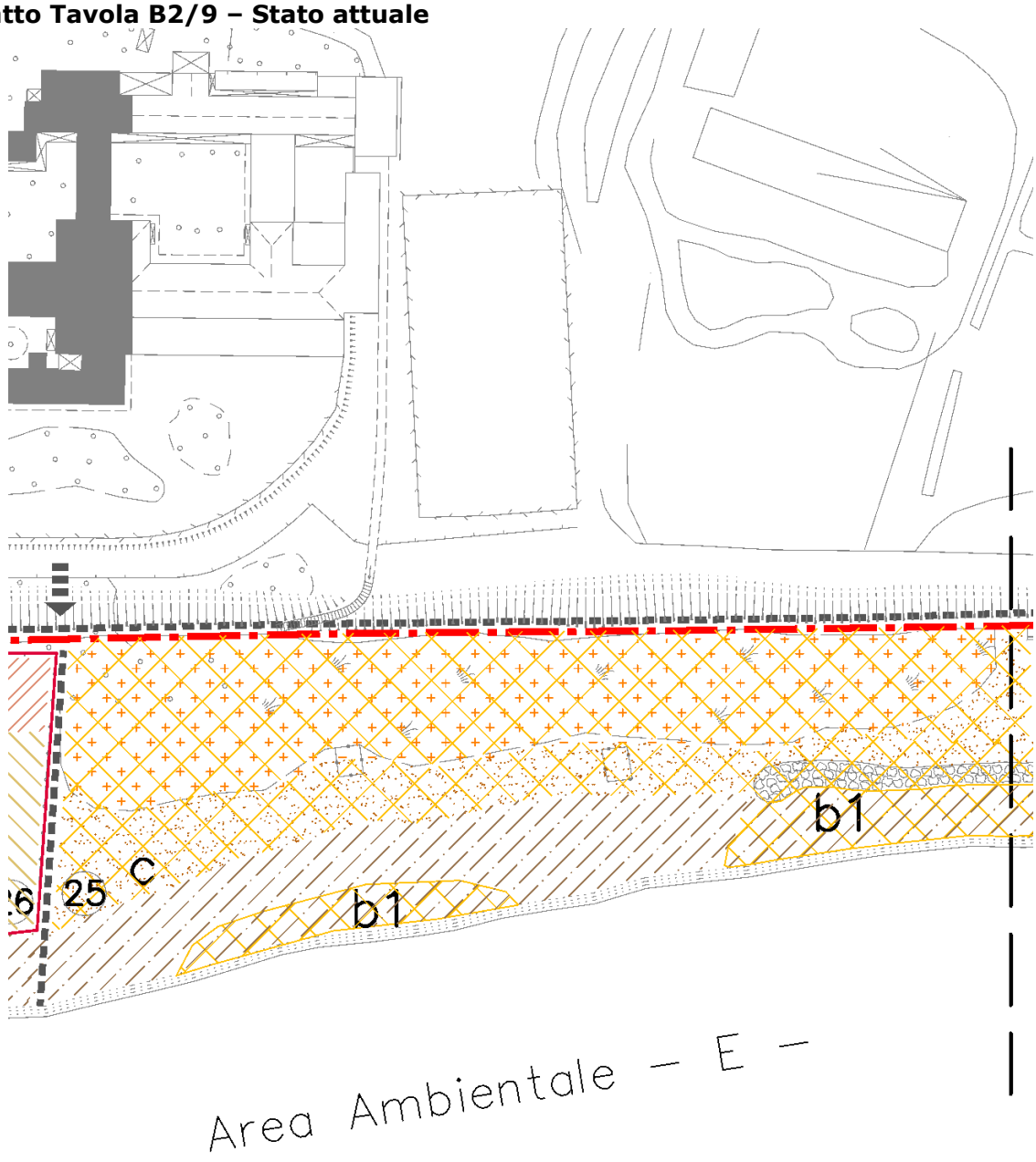

Estratto Tavola B2/9 - Proposta di modifica

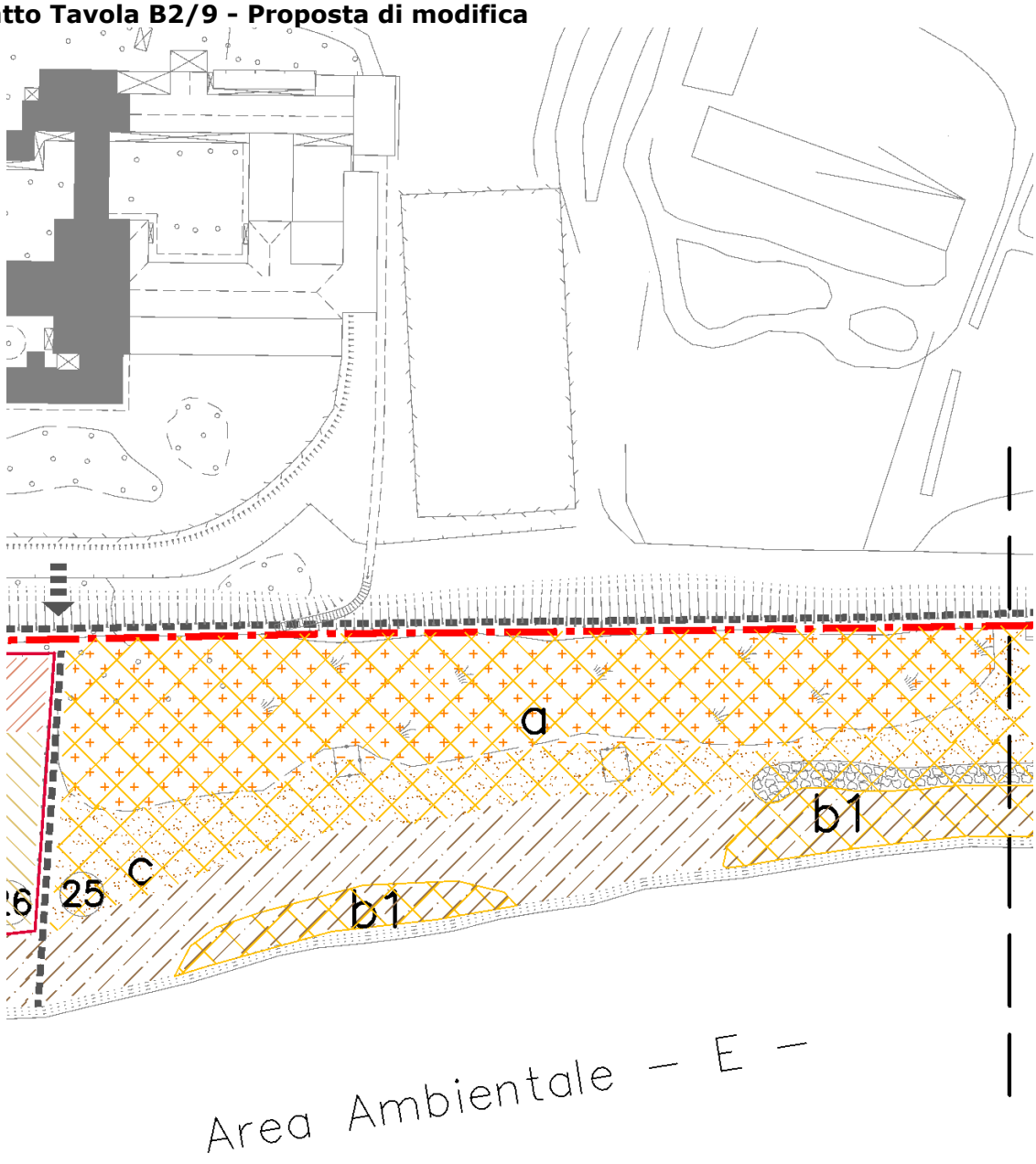

Osservazione n. 15 Consorzio Balneari Lido di Venezia - PG/2017/478216

Copia dell'osservazione n. 11 alla quale si rinvia per le controdeduzioni.

Osservazione n. 16 Venezia Spiagge Spa - PG/2017/478246

Copia dell'osservazione n. 9 alla quale si rinvia per le controdeduzioni.

Osservazione n. 17 Comitato Ambientalista Altro Lido - PG/2017/480677

SINTESI

1. si segnala che gli elaborati del Piano sono stati integralmente pubblicati solo il 4 ottobre. Di conseguenza, il termine per presentare osservazioni dovrebbe essere stabilito nel 3 dicembre 2017;
2. si segnala che l'avviso di pubblicazione del Piano non è stato pubblicato su almeno due quotidiani locali, come stabilito dall'art.18, comma 3, della LR 11/2004. Pertanto è necessario procedere con il riavvio della procedura di deposito e pubblicazione;
3. si ritiene necessaria una nuova rielaborazione del Piano in quanto gli elaborati di analisi non sono stati aggiornati;
4. si chiede una rielaborazione del Piano, che si relazioni agli strumenti di pianificazione sovraordinata (PTCP e PAT) approvati successivamente all'adozione del Piano dell'arenile del Lido, e alla pianificazione di settore come il redigendo PGTU;
5. si rileva che tra gli elaborati di Piano manca il regolamento delle concessioni demaniali marittime;
6. si chiede di inserire la destinazione "zona libera attrezzata" definita come "area demaniale marittima per la sosta e la balneazione, non concessionata e non concessionabile, da situarsi nelle aree classificate di libero transito nelle tavole B2, che non devono essere attrezzate con ombrelloni ed altre strutture amovibili, i cui utenti possono utilizzare i servizi e le attrezzature presenti nelle fasce funzionali destinate ai servizi di spiaggia";
7. si chiede di mantenere un'area destinata a spiaggia libera nella zona centrale dell'isola, come lo è l'area del Blue Moon, destinata a standard pubblico per una superficie di mq 14.517, o in alternativa di individuare una nuova superficie di standard equivalente in ambiti adiacenti;
8. si propone di modificare l'art. 15.1 introducendo la possibilità di sostare nelle aree di libero transito con profondità maggiore di 5 metri;
9. si propone di ripristinare l'art. 15.2 così come adottato "le aree destinate a soggiorno all'ombra possono essere organizzate in modo non consequenziale con le aree destinate a servizi di spiaggia", specificando inoltre che tra le aree destinate a servizi di spiaggia e le aree di soggiorno all'ombra, possono trovare collocazione aree di spiaggia libera;
10. si chiede di ripristinare l'art. 16 nella formulazione adottata nel 2007 introducendo la distinzione tra "zone libere attrezzare" e "zone libere non attrezzate";
11. si propone di reintrodurre nell'art. 17.5, relativamente alla zone di tutela a), la seguente frase già presente in sede di adozione: "Tali aree richiedono cautele aggiuntive specifiche rispetto alle fasce c) e d) che sono altre fasce di nidificazione dell'avifauna". Inoltre, si chiede di prevedere un divieto stagionale di accesso dei cani;
12. si propone di stralciare dall'art. 17.5, lettera b2, le parole "alle aree SIC/ZPS e dell'Ospedale al Mare", in quanto le prescrizioni previste devono avere validità per tutte le aree di libero transito. Si propone inoltre di ripristinare la seguente prescrizione presente nel Piano adottato: "È esclusa la viabilità con altri mezzi,

se non per soccorso e, con i mezzi e nei modi specificatamente autorizzati, per la pulizia";

13. si chiede di reintrodurre all'art. 17.5 lettera d) la seguente frase: "In questa fascia si intendono inclusi gli habitat oggi impediti o alterati a causa degli spianamenti";
14. si chiede di ripristinare il punto 4 "spiaggia libera non attrezzata" dell'art. 19 nella formulazione del Piano adottato nel 2007;
15. si propone di reinserire la frase riportata all'art. 20.2 delle NTA del Piano adottato: "I materiali utilizzabili dovranno essere quelli tradizionali di cui al successivo art. 22 e di colore adeguato all'ambito in cui sono inseriti.";
16. si propone di estendere a tutte le aree di interesse ambientale la previsione dell'articolo 36.3 riguardante la realizzazione di percorsi amovibili;
17. si chiede di modificare l'art. 36.4 limitando le operazioni di rimozione meccanica della sabbia alla sola fascia c – servizi di spiaggia;
18. si propone di integrare l'art. 12 con la seguente frase: "Gli interventi ammissibili ai sensi del presente piano devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 75 e seguenti per competenza, della vigente V.PRG per l'isola del Lido, approvata con D.G.R.V n. 1848 del 23.06.2000 e successiva D.G.R.V. del 25.03.2001";
19. si chiede, ai sensi dell'art. 14 delle NTA del PALAV, di individuare la porzione di arenile di fronte all'Ospedale al Mare come area di "valenza ambientale" e pertanto di disattendere quanto previsto dai progetti approvati con procedura commissariale;
20. si sostiene che i progetti autorizzati dal commissario delegato non abbiano alcuna validità e che la loro efficacia sia decaduta.

CONTRODEDUZIONE

1. con la delibera in esame sono state approvate solo alcune modifiche al Piano Particolareggiato, allegando alla stessa unicamente la documentazione modificata. Pertanto è stato pubblicato l'atto con i propri allegati, come di consueto. La pubblicazione integrale del Piano è già avvenuta in sede di adozione e successiva conferma dello stesso. Su richiesta di soggetti interessati, si è comunque provveduto tempestivamente a mettere a disposizione ogni altro documento precedente. Si sottolinea, inoltre, che come da prassi in uso presso il Comune di Venezia, vengono valutate tutte le osservazioni pervenute, anche fuori termine, fino alla data di protocollo della delibera di controdeduzioni e approvazione;
2. l'articolo 18, comma 3, della LR 11/2004, in riferimento alla delibera di adozione del Piano degli Interventi o sue varianti, prevede:"*dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.* "
   Tale disposizione regionale è da ritenersi superata dalle sopravvenute norme nazionali in materia di semplificazione e trasparenza. In particolare, la legge 69/2009, all'art. 32 *"Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea"*, stabilisce che *"A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*

(comma 1). Inoltre, il comma 5, stabilisce: *"A decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio."*
La Direzione Sviluppo del Territorio ha da tempo adeguato le modalità di pubblicazione dei Piani e dei relativi avvisi a tali disposizioni, approvando innumerevoli provvedimenti senza che sia stata sollevata alcuna obiezione a riguardo.
Al contrario, tale orientamento è pienamente confermato dal parere espresso dalla Sezione Urbanistica del Dipartimento Territorio della Regione con nota prot. 492181 del 19 novembre 2014, in risposta ad un quesito posto dal Comune di Padova sulla materia in esame;

3. la delibera in esame si limita ad introdurre alcune modifiche alle previsioni del Piano adottato nel 2007. Non si ritiene necessario l'adeguamento della documentazione di analisi allegata alla delibera di adozione, anche considerando che il contesto, per le sue caratteristiche, è in continua mutazione. La documentazione approvata con la delibera in esame risulta comunque aggiornata sia negli aspetti edilizi (nuova configurazione delle capanne) sia in quelli ambientali (cartografia VAS/VinCA);
4. non si rilevano contrasti con il PAT e con la strumentazione sovraordinata;
5. il regolamento per l'uso del demanio marittimo è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.35 del 3 febbraio 2010. Si tratta di uno strumento di gestione dell'arenile che non fa parte del Piano degli Arenili;
6. le spiagge libere e il loro eventuale attrezzamento sono già disciplinati dall'articolo 10 e dall'articolo 16 (con le modifiche proposte nella controdeduzione all'osservazione n. 11, punto 3). Pertanto, non si ritiene necessario inserire una specifica destinazione di "zona libera attrezzata";
7. si veda la controdeduzione all'osservazione n. 4, punto 3. Non si ritiene opportuno apporre un vincolo di standard pubblico sulla nuova spiaggia libera individuata nello spazio 10, trattandosi di spiaggia di proprietà demaniale priva di strutture fisse;
8. l'uso della spiaggia libera è già disciplinato dagli articoli 15.1 lettera a) e 16 delle NTA. Non si ritiene che tali modalità d'uso possano essere estese alle fasce di libero transito comprese tra la battigia e il limite delle concessioni;
9. il Piano prevede generalmente la continuità tra le fasce a servizi e le fasce di soggiorno all'ombra. Pertanto, non si ritiene opportuno introdurre la disposizione richiamata;
10. si veda il precedente punto n. 6;
11. si ritiene che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento della proposta. Pertanto, si popone di modificare la disposizione in esame come da successivo paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA";
12. la norma è finalizzata alla tutela delle zone di pregio ambientale e non si ritiene che possa essere estesa alla generalità dell'arenile. Per quanto concerne la limitazione dei veicoli, la norma così come formulata appare garantire adeguatamente la tutela della aree, pur mantenendo una sufficiente elasticità richiesta da possibili impieghi futuri di mezzi per la sorveglianza, per interventi di manutenzione o attività analoghe;

13. l'integrazione proposta non aumenta il grado di tutela già previsto per questi ambiti;
14. si veda il precedente punto n. 6;
15. non essendo riconoscibile un modello tradizionale di chiosco, si ritiene superflua l'integrazione proposta che, peraltro, impedirebbe l'uso di materiali innovativi, comunque soggetti a valutazione paesaggistica;
16. l'osservazione appare coerente con gli obiettivi del Piano Particolareggiato, pertanto si propone di modificare gli articoli. 36.3 e 17.5 delle NTA come da successivo paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA";
17. la rimozione meccanica della sabbia, anche in fascia b) – Soggiorno all'ombra, è necessaria per la normale gestione dello stabilimento balneare 39 "Bagni Alberoni"; pertanto, non si ritiene opportuno introdurre la modifica proposta. In merito al tema della formazione di dune, si veda la controdeduzione alle osservazioni n. 1 e n. 2;
18. non si ritiene necessario inserire la disposizione proposta, poiché le previsioni del piano risultano già coerenti con gli articoli 75 e seguenti della VPRG per l'Isola del Lido;
19. il Piano Particolareggiato dell'arenile recepisce il progetto definitivo approvato dalla Conferenza di Servizi del 22 luglio 2011 in presenza di tutti gli enti pubblici competenti, compresi quelli preposti alla tutela dell'ambiente e del paesaggio;
20. sotto il profilo urbanistico, i progetti approvati dal commissario delegato attraverso la Conferenza di Servizi, in cui erano rappresentati tutti gli enti competenti in materia di governo del territorio, non possono essere considerati decaduti.
    I verbali di approvazione dei progetti non individuano alcun termine di validità delle previsioni urbanistiche, ne alcun limite temporale per l'attuazione degli interventi. Si sottolinea inoltre che, cessata l'attività commissariale, i progetti in esame sono stati recepiti dal Comune con le delibere di Giunta Comunale n. 503 del 27 ottobre 2011 e n. 627 del 12 dicembre 2011, con cui sono state anche ricondotte alla competenza comunale le successive fasi dei procedimenti di attuazione.
    Non si ritiene in alcun modo fondata l'affermazione, contenuta nell'osservazione, secondo cui, cessata l'attività commissariale, la realizzazione dei progetti in esame doveva automaticamente ricadere nelle disposizioni relative allo sportello unico per le attività produttive.

PARERE
Parzialmente favorevole.

PROPOSTA DI MODIFICA
Allegato - B2, Norme tecniche di attuazione
I) All'art. 17.5 delle NTA, modificare il seguente periodo:

"*Interventi ammissibili nelle fasce di tutela ambientale:*
a) Area di rispetto dell'avifauna.
Sono vietati gli allestimenti, anche temporanei, di elementi di servizio (camminamenti, raccoglitori per rifiuti, ecc.).

Qualsiasi frequentazione, inclusa quella per la pulizia selettiva, va esclusa nei periodi compresi tra la scelta dei punti per le nidificazioni e l'abbandono dei nidi da parte dei nuovi nati (le aree devono essere perciò riconoscibili). Indicativamente detto periodo va da metà marzo a metà luglio; aree e tempi saranno comunque soggetti a revisioni e adeguamenti, a seguito di specifici monitoraggi, in funzione dello stato dei popolamenti faunistici e delle esigenze delle specie prioritarie."

come segue:

"*Interventi ammissibili nelle fasce di tutela ambientale:*
a) Area di rispetto dell'avifauna.
Tali aree richiedono cautele aggiuntive specifiche rispetto alle fasce c) e d) che sono altre fasce di rispetto dell' avifauna.
Sono vietati gli allestimenti, anche temporanei, di elementi di servizio (camminamenti, raccoglitori per rifiuti, ecc.), fatta eccezione per quanto previsto all'art. 36.3.
Qualsiasi frequentazione, inclusa quella per la pulizia selettiva, va esclusa nei periodi compresi tra la scelta dei punti per le nidificazioni e l'abbandono dei nidi da parte dei nuovi nati (le aree devono essere perciò riconoscibili). Indicativamente detto periodo va da metà marzo a metà luglio; aree e tempi saranno comunque soggetti a revisioni e adeguamenti, a seguito di specifici monitoraggi, in funzione dello stato dei popolamenti faunistici e delle esigenze delle specie prioritarie.
È regolamentato l'accesso dei cani, anche con divieti stagionali."

II) All'art. 36.3 delle NTA, sostituire le parole:

"Per l'area antistante l'Istituto San Camillo, spazio n. 30,"

con le seguenti:
"Nelle zone di tutela ambientale,".

Osservazione n. 18 LIPU - PG/2017/481203

SINTESI

1. si chiede la revisione del Piano con la previsione di una riconnessione dunale anche nell'area dello stabilimento Bagni Alberoni, al fine di diminuire i fattori di rischio in caso di maree eccezionali;
2. si osserva che tra i progetti approvati con procedura commissariale, due in particolare, potrebbero causare dei pesanti impatti negativi sull'arenile del Lido e, cioè, la nuova darsena a San Nicolò e lo stabilimento balneare nell'ambito dell'Ospedale al Mare. Si chiede pertanto di stralciare l'art. 39 delle NTA;
3. si chiede di individuare una spiaggia libera, alternativa a quella eliminata davanti al Blue Moon, in aree lontane dalle zone di interesse naturalistico;
4. si segnala che l'ambito preferenziale di nidificazione del Fratino interessa non solo la zona "a) area di rispetto dell'avifauna", ma anche la zona "b2) area delle sabbie nude e battigia invernale". Di conseguenza si propongono alcuni adeguamenti alle norme di tutela relative all'area b2, finalizzate alla tutela dei nidi;
5. si chiede di integrare l'art.17.5 con il divieto di: dare cibo a corvidi, gabbiani e gatti randagi e di abbandonare alimenti di qualsiasi tipo;
6. si chiede di escludere l'accesso ai cani nei tratti di arenile di particolare valore ambientale (art. 42);
7. si suggerisce all'Amministrazione , ai sensi della DGR 1400/2017, di chiedere una revisione della Valutazione di Incidenza Ambientale della "lunata" presso la bocca di porto di Lido, poiché la qualità delle acque per la balneazione risulta notevolmente peggiorata per l'interferenza con le correnti causata dalla costruzione della massicciata;
8. si segnala l'opportunità di modificare il termine "specie prioritarie", non individuate dalla direttiva 2009/147/CE con "specie comunitarie". Inoltre, si segnala che tra le NTA e gli elaborati grafici non esiste una perfetta corrispondenza nell'utilizzo dei termini. Le "zone di tutela", definite nelle norme, sono individuate negli elaborati grafici come "zone di rispetto".

CONTRODEDUZIONE

1. si veda la controdeduzione alle osservazioni n. 1 e n. 2;
2. il Piano recepisce i progetti approvati nell'ambito della procedura commissariale che interessa l'uso degli arenili a fini turistici e balneari. Pertanto il riferimento al progetto del porto turistico di San Nicolò non è pertinente. Per quanto riguarda l'arenile dell'Ospedale al Mare e il tema dell'efficacia delle varianti approvate con procedura commissariale, si vedano rispettivamente le controdeduzioni all'osservazione n. 17, punti 19 e 20;
3. come già rilevato in precedenza, il Piano individua un ambito di spiaggia libera al confine tra lo spazio 10 e l'arenile dell'Ospedale al Mare, con dimensioni, in superficie e fronte a mare, paragonabili all'attuale spiaggia libera sita presso il complesso Blue Moon. Tale spiaggia, normata all'art. 16 delle NTA, risulta adeguatamente distante dalle aree di maggior valore ambientale classificate come SIC/ZPS;
4. gli ambiti di riproduzione del Fratino sono localizzati in larga maggioranza nella zona b2) area delle sabbie nude e battigia invernale, non evidenziata nella

cartografia di Piano, ma individuata dall'art. 17 delle NTA, al comma 5, come la "fascia di libero transito in area SIC/ZPS e all'Ospedale al Mare". Relativamente a questa zona di tutela, sembra utile recepire alcune delle indicazioni fornite dalla LIPU da inserire nell'articolo 17 delle NTA, riguardanti le misure (già in parte in uso) finalizzate alla conservazione delle specie a rischio. Si tratta di misure di mitigazione dei fattori perturbativi del successo riproduttivo del Fratino, quali il disturbo antropico da balneazione o dovuto ad altre attività umane (tra le quali gli interventi di pulizia meccanica dell'arenile, ma anche la semplice frequentazione dei luoghi durante il periodo della riproduzione). Per tali motivi, si propone di integrare l'art. 17.5 con alcune precisazioni relative alle modalità di pulizia e fruizione dell'ambito in esame nei periodi di nidificazione, come specificato al successivo punto "PROPOSTA DI MODIFICA";
5. si ritiene possibile accogliere l'osservazione e si propone la modifica dell'art. 17 come specificato al successivo punto "PROPOSTA DI MODIFICA";
6. si veda la controdeduzione all'osservazione n. 14, punto 5, e la conseguente "PROPOSTA DI MODIFICA";
7. l'osservazione non è pertinente poiché non riguarda i contenuti del Piano in esame;
8. si ritiene pertinente l'osservazione in entrambe le sue parti. Pertanto si propone di modificare l'articolo 17 e la Legenda delle tavole B2/1-11 come riportato nel seguente paragrafo "PROPOSTA DI MODIFICA".

PARERE
Parzialmente favorevole.

PROPOSTA DI MODIFICA
Allegato - B2, Norme tecniche di attuazione
I) Alla fine dell'art. 17, comma 5, lettera a, sostituire la parola "*prioritarie*" con "*comunitarie*".

II) Sostituire l'art. 17, comma 5, lettera b2

Testo attuale:
"*b2) Area delle sabbie nude e battigia invernale, che corrisponde principalmente alla fascia di libero transito in area SIC/ZPS e all'Ospedale al Mare.*
È ammessa la pulizia meccanica, purché con mezzi idonei a minimizzare l'impatto e con modalità
che rispettino e mantengano le differenziazioni altimetriche.
La pulizia deve essere solo manuale e selettiva in corrispondenza della prima vegetazione pioniera.
Nei siti protetti vanno mantenuti, al più riposizionati, i tronchi spiaggiati.
È escluso l'uso di altri mezzi, se non autorizzati.".

Proposta di modifica:
"b2) Area delle sabbie nude e battigia invernale, che corrisponde principalmente alla fascia di libero transito in area SIC/ZPS e all'Ospedale al Mare.
È ammessa la pulizia meccanica, purché con mezzi idonei a minimizzare l'impatto e con modalità che rispettino e mantengano le differenziazioni altimetriche. Le

operazioni di pulizia vanno eseguite previa verifica della presenza e posizione di eventuali nidi di Fratino.
La pulizia deve essere solo manuale e selettiva in corrispondenza della prima vegetazione pioniera.
Nei siti protetti vanno mantenuti, al più riposizionati, i tronchi spiaggiati, qualora la loro quantità non risulti eccessiva e pregiudizievole per la conservazione dell'habitat di specie del Fratino.
All'interno dell'area vanno tutelate le aree di nidificazione, nei periodi compresi tra la scelta dei punti di nidificazione e l'abbandono dei nidi da parte dei nuovi nati (indicativamente da metà marzo a metà luglio), anche attraverso la posa in opera di strutture temporanee di delimitazione. ***All'interno di tali delimitazioni va esclusa qualsiasi frequentazione, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e per le attività di monitoraggio e tutela dei nidi.***
È ammesso l'allestimento di camminamenti di attraversamento, ove opportuni, per concentrare i flussi e ridurre il rischio di calpestio di uova e pulcini. Essi devono essere temporanei e rimossi alla fine della stagione balneare. È opportuna la posa di segnaletica informativa che inviti a non abbandonare il camminamento.
Nelle zone b2 è escluso l'accesso con automezzi se non specificatamente autorizzato."

III) Alla fine dell'art. 17 aggiungere il seguente comma:

"*17.7 In tutte le zone di tutela ambientale, è fatto divieto di:*
a) fornire cibo alle specie generaliste (quali corvidi e gabbiani) a forte impatto sulla conservazione delle specie a rischio;
b) abbandonare alimenti di qualsiasi tipo, con il pericolo di incrementare le popolazioni di ratti e corvidi;
c) fornire cibo a gatti randagi per evitare la formazione di colonie feline."

Tavola B2 "Progetto dell'organizzazione dell'arenile"
IV) Si propone di modificare le tavole B2/1-11 come da estratto cartografico allegato. Le modifica riguarda la sostituzione in legenda della definizione "zone di rispetto ambientale" con "zone di tutela ambientale" e, conseguentemente, della voce "percorso in zona di rispetto ambientale" con "percorso in zona di tutela ambientale".

Legenda - Stato attuale

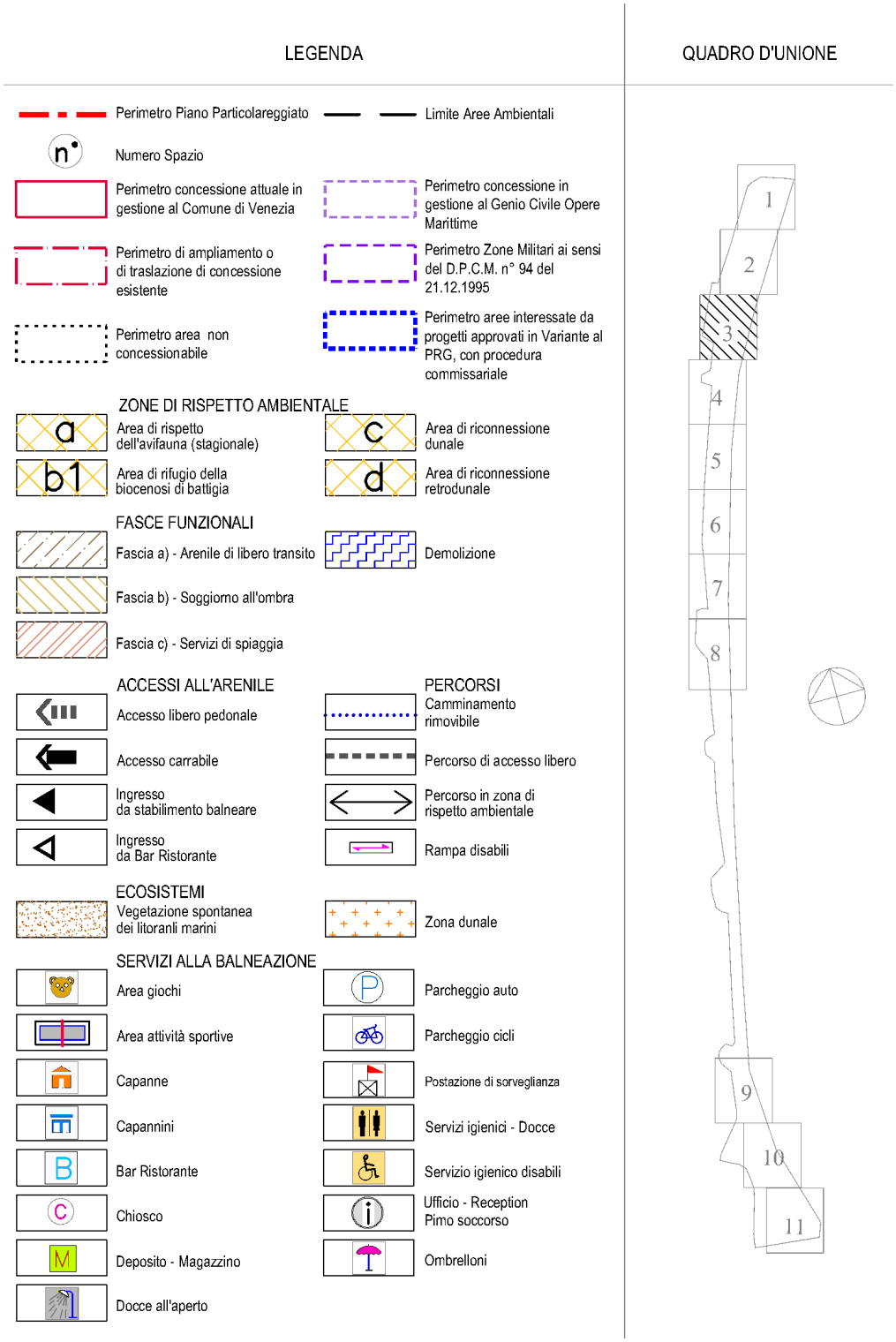

Legenda - Proposta di modifica

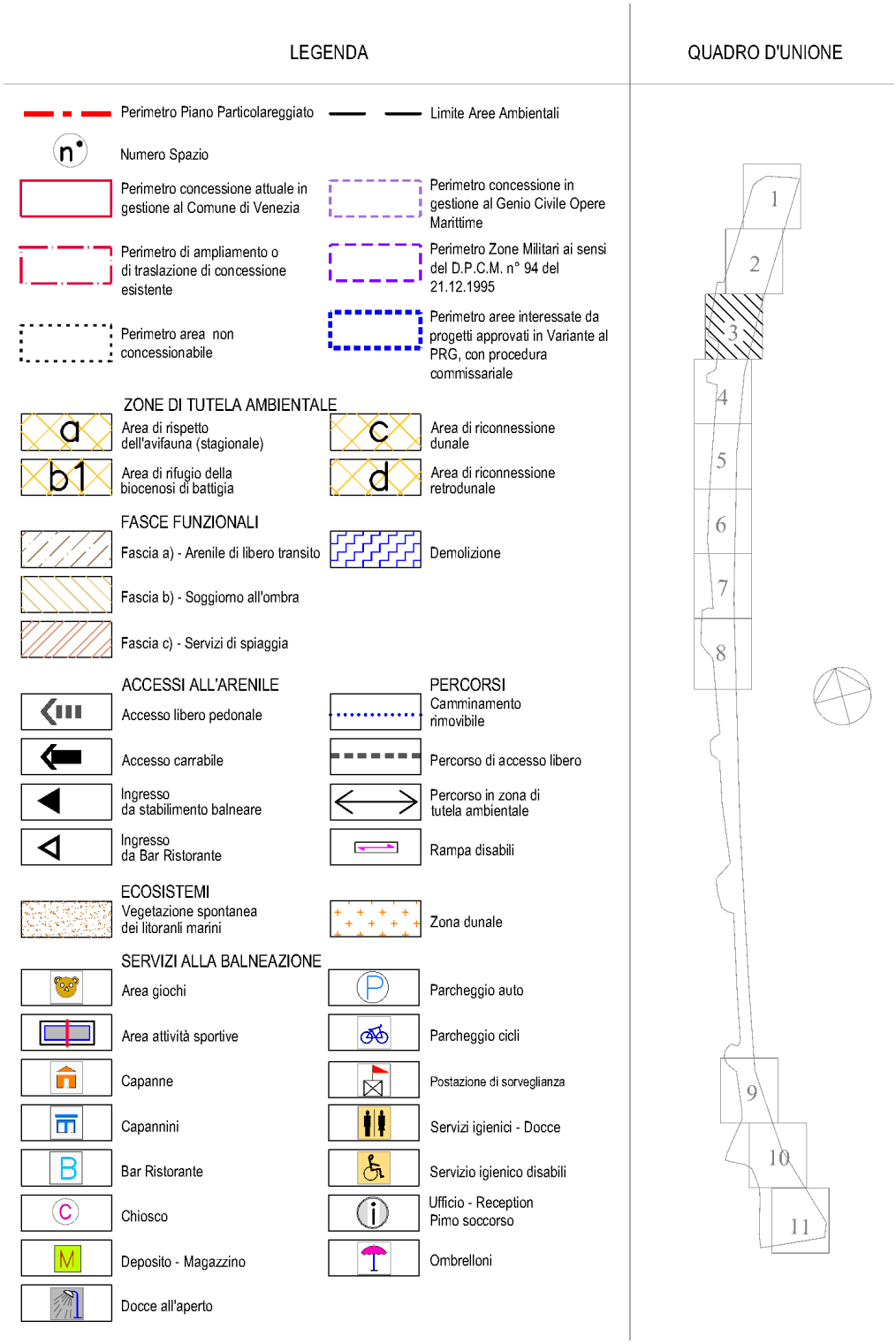

CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI

Infine anche in assenza di una specifica osservazione, si è rilevato d'ufficio l'assenza delle icone relative alla "ombrelloni" e "docce" in corrispondenza della zona b) – Soggiorno all'ombra dello spazio 40. Trattandosi di un mero errore materiale, si popone di adeguare la cartografia (tavola B2/10) coerentemente con le previsioni riguardanti gli altri stabilimenti.

PROPOSTA DI MODIFICA

Tavola B2 "Progetto dell'organizzazione dell'arenile"

Si propone di modificare la tavola B2/10, in corrispondenza dello spazio 40 nella fascia b) – Soggiorno all'ombra, inserendo le icone "ombrellone" e "docce" come da estratto cartografico allegato.

Estratto Tavola B2/10 – Stato attuale

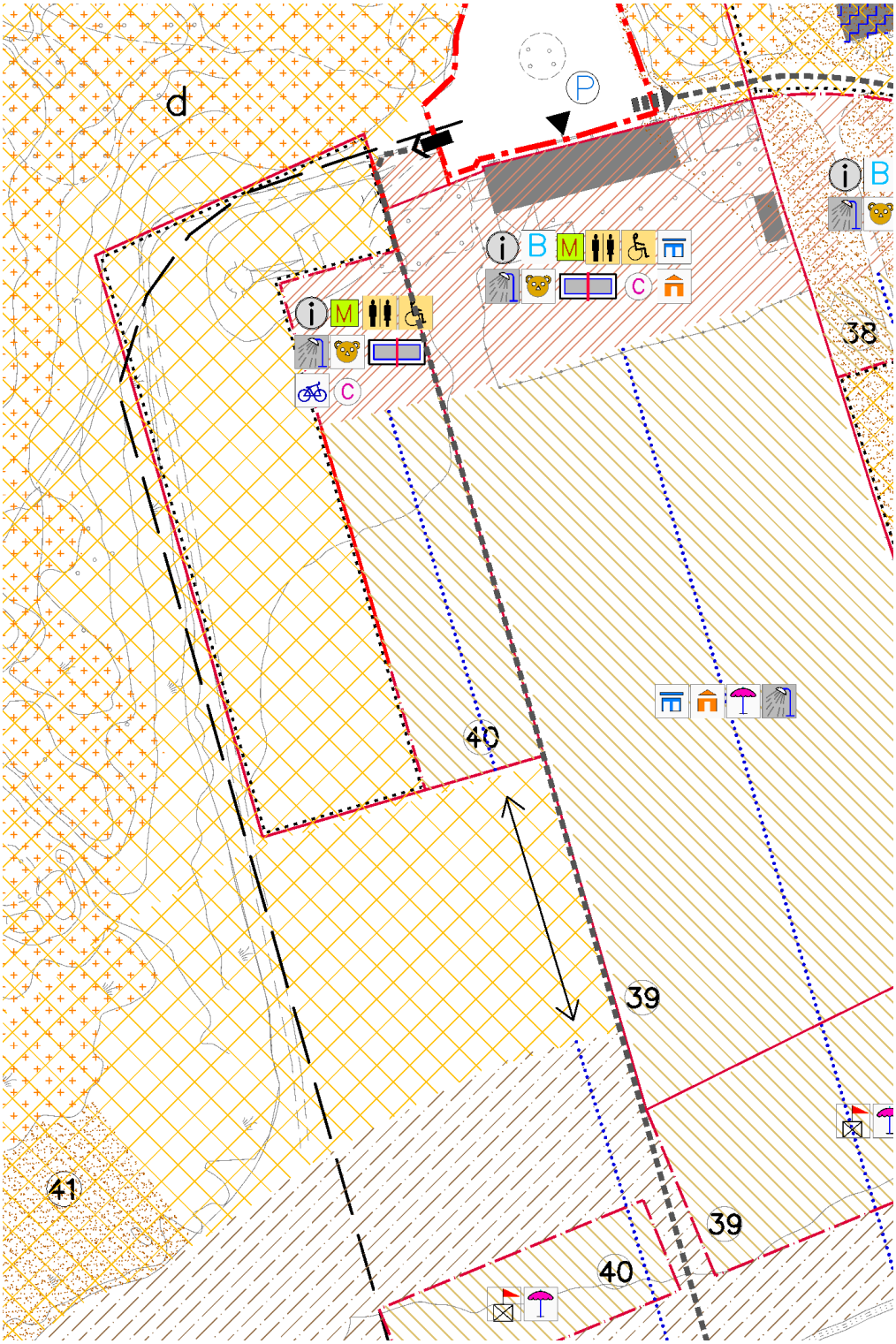

Estratto Tavola B2/10 – Proposta di modifica

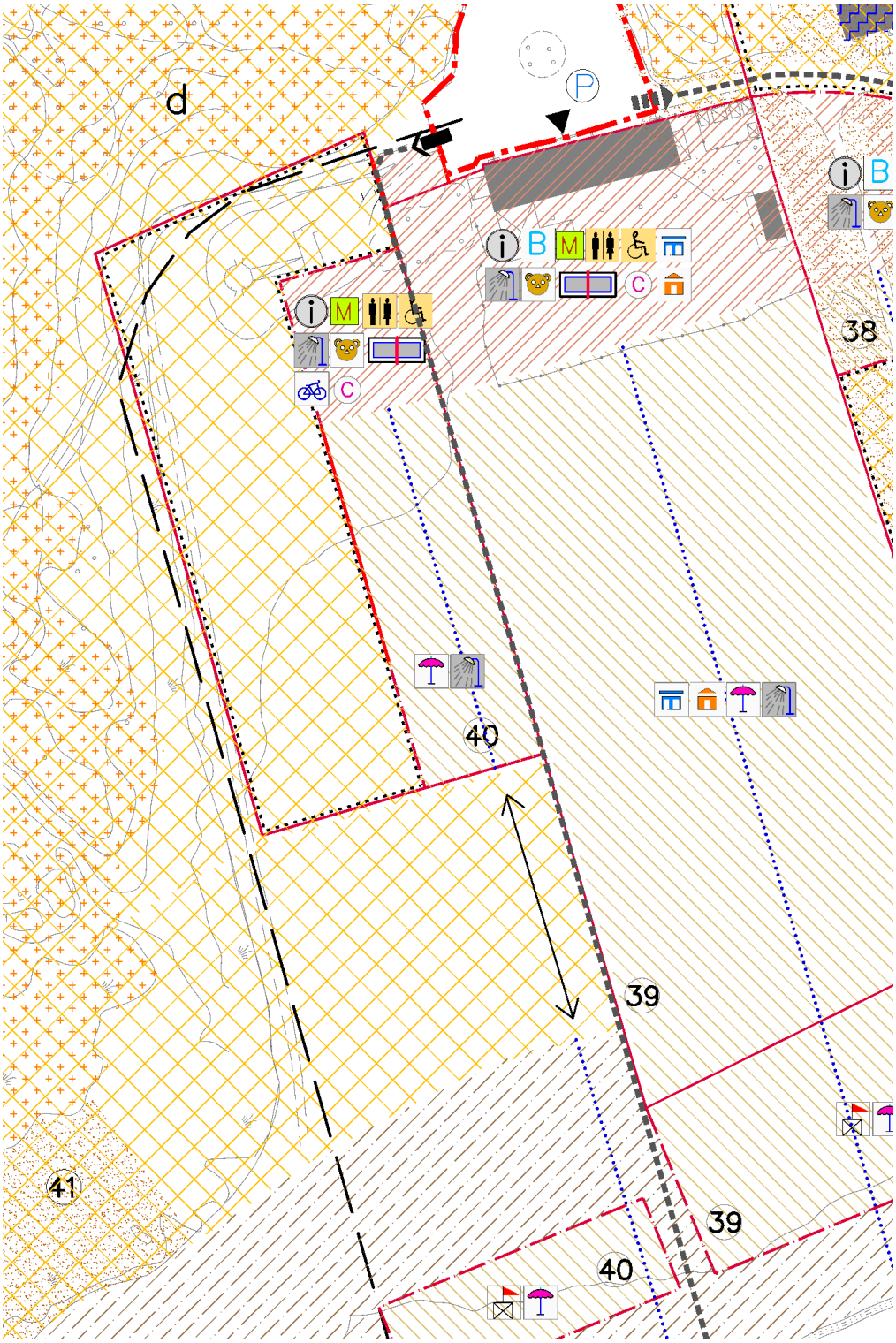

RECEPIMENTO EMENDAMENTI

- All'articolo 16, comma 2, delle NTA (Allegato B2 del Piano Particolareggiato) integrare la disposizione

"Il concessionario dello spazio n. 10 è tenuto a garantire i servizi minimi di cui all'art. 10.3 e la manutenzione della spiaggia libera situata tra lo stesso spazio n.10 e l'arenile dell'Ospedale al Mare."

come segue

"Il concessionario dello spazio n. 10 è tenuto a garantire i servizi minimi di cui all'art. 10.3 e la manutenzione della spiaggia libera situata tra lo stesso spazio n.10 e l'arenile dell'Ospedale al Mare. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, individuerà in tale spiaggia libera un'area da destinare anche all'accesso dei cani e di altri animali d'affezione, ai sensi del successivo art. 42. Il concessionario dello spazio n. 10 sarà tenuto a garantire i servizi accessori per gli animali (a titolo esemplificativo: acqua potabile, docce, spazi recintati, cucce con zone d'ombra, ecc.) secondo le indicazioni dell'Amministrazione."*.*

- All'articolo 42.1 delle NTA (Allegato B2 del Piano Particolareggiato) sostituire le parole *"Il Comune può individuare con delibera dell'organo competente"* con ***"La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può individuare****".*